SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

72ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1958

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 3243

Disegni di legge:

Deferimento all'esame di Commissione speciale 3243

Presentazione 3243

Trasmissione 3243

« Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (225) (Discussione e approvazione):

AZARA, *relatore* . . . . . .3255 e *passim*
CALEFFI 3249
CAPALOZZA . . . . . .3244 e *passim*
CARUSO 3271
CHABOD 3265, 3270
CINGOLANI 3251
GIANQUINTO 3252, 3263
MACAGGI 3259, 3260, 3261
SANSONE 3252
SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . .3256 e *passim*
ZOLI 3267

« Limite di età per la cessazione del servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea » (185), *così modificato*: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea » (Discussione e approvazione con modificazioni):

BOSCO . . . . . *Pag.* 3280
CERICA 3277
CORNAGGIA MEDICI, *relatore* 3272
JANNUZZI 3277
MASSIMO LANCELLOTTI 3280
MOLTISANTI 3275
PAJETTA 3279
PALERMO 3276, 3279
SEGNI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa* 3274
VERGANI 3271

Interrogazioni:

Annunzio 3280

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 3280
GIANQUINTO 3280

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

PRESIDENTE. La seduta è aperta. (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CARELLI, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore: D'Albora per giorni 1.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di trasmissione di disegno di legge dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Concessione gratuita del passaporto agli emigranti » (293).

Questo disegno di legge sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione speciale

PRESIDENTE. Ritengo che il disegno di legge: « Provvedimenti speciali per la città di Roma » (263), d'iniziativa dei senatori Donini ed altri, possa essere senz'altro deferito, previo parere della 5ª Commissione, all'esame della stessa Commissione speciale già istituita per l'esame del disegno di legge: « Provvedimenti speciali per la Capitale » (154), d'iniziativa dei senatori Moro ed altri.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Presentazione di disegno di legge

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGELINI, *Ministro dei trasporti.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Modificazioni allo statuto della società per azioni " Larderello " per lo sfruttamento dei giacimenti salini esistenti nella zona prevista nell'articolo 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318 » (294).

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Ministro dei trasporti della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (225)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo che sia opportuno un rapido *excursus* retrospettivo, un *excursus* che ricordi all'Assemblea l'*iter* di questo provvedimento e, altresì, della legge che ha approvato ed introdotto nel diritto statuale la Convenzione internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1946.

Nella seduta del 21 settembre 1951, il Senato della Repubblica e, nelle sedute del 3 e 4 marzo 1952, la Camera dei deputati hanno discusso e votato l'adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del reato di genocidio. La discussione alla Camera, in Assemblea plenaria, era stata preceduta dall'approvazione, da parte della Commissione esteri, in sede legislativa, con il parere favorevole della Commissione di giustizia. Ne era già stato dato annuncio in Aula. Senonchè, l'onorevole Presidente della Camera, nella seduta del 14 dicembre 1951, ebbe a rilevare che l'approvazione, da parte di una Commissione in sede legislativa, dell'adesione ad una Convenzione internazionale, poteva contrastare, per analogia con la ratifica di un trattato internazionale, con l'articolo 72, ultimo comma, della Costituzione, e rinviò ancora il disegno di legge alla Commissione esteri, perchè riprendesse in esame in sede referente l'adesione stessa. Il disegno di legge fu in seguito riportato in Assemblea e fu approvato nelle sedute che ho detto in principio: la legge porta la data dell'11 marzo 1952, n. 153, ed è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1952.

Questi sono i dati schematici della cronaca parlamentare e legislativa. È da rilevare — e questo ci interessa, credo, assai di più, agli effetti dell'impostazione scientifica dei reati di cui andiamo a discorrere — che all'andamento incerto della procedura di approvazione alla Camera fa riscontro il disagio e la perplessità manifestatesi ben presto specialmente dinanzi all'articolo settimo della Convenzione, il quale specifica che il genocidio e gli altri atti enunciati nell'articolo terzo di essa Convenzione non sono considerati crimini politici per quanto concerne l'estradizione impegnando le parti contraenti a consentirla, conformemente alla loro legislazione ed ai trattati in vigore.

La relazione ministeriale (doc. n. 1660 della prima legislatura) ricordava già allora che l'articolo 26 della Costituzione stabilisce che l'estradizione non possa essere ammessa per reati politici, e che, parimenti, l'articolo 10 vieta l'estradizione dello straniero per gli stessi reati. « Sembrerebbe pertanto » — continua la relazione ministeriale al disegno di approvazione della Convenzione — « che la norma sancita nell'articolo settimo della Convenzione abbia a trovarsi in conflitto con i princìpi fondamentali della Costituzione ». E credette bensì, di superare l'ostacolo con questo ragionamento: « Senonchè, non avendo la Costituzione fissata la nozione del delitto politico, l'esclusione del carattere politico di un determinato reato, ai fini della estradizione, che venga fatta dal legislatore ordinario, non appare in contrasto con il precetto costituzionale ».

L'affermazione apparve inaccettabile, perchè la Costituzione, usando l'espressione « delitto politico », non può non avere accolto il concetto che del delitto politico avevano (ed hanno) le leggi vigenti, in particolare l'articolo 8 del codice penale: vigenti, dico, nel momento in cui la Costituzione è stata discussa ed approvata. Ammettere che il legislatore ordinario possa escludere a suo libito il carattere politico attribuito ad un reato dall'ordinamento giuridico-penale positivo — che, appunto, come ho detto, l'Assemblea Costituente ebbe presente allorchè elaborò e votò la Costituzione della Repubblica — significherebbe, in primo luogo, creare un precedente assai pericoloso ed assai grave, di cui una qualsiasi maggioranza parlamentare — semplice, non qualificata — potrebbe valersi per assurde discriminazioni; significherebbe, in secondo luogo, dare un altro duro colpo a quel carattere rigido, che ha la nostra Carta costituzionale, e che rappresenta una insostituibile garanzia per i cittadini, per il popolo tutto.

Del resto, già la meditata relazione dell'onorevole Persico per la Commissione di questa Assemblea (doc. n. 1660 A) re-

spinge, in sostanza, la semplicistica giustificazione del Governo di allora — non seguita dal Governo attuale — prospettando e avvalorando l'eccezione di illegittimità costituzionale. Il senatore Persico aggirava la difficoltà col richiamo all'articolo quinto della Convenzione che obbliga gli Stati contraenti, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, a prendere tutte le misure legislative necessarie ad assicurare l'applicazione della Convenzione internazionale. E, a tale fine, l'articolo 2 del disegno di legge originario di approvazione della Convenzione dell'O.N.U., che suonava: « Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore », è stato dal Senato emendato nel modo seguente: « La Convenzione avrà piena e intera esecuzione dalla data di entrata in vigore della legge che sarà emanata, secondo quanto è prescritto dall'articolo quinto della Convenzione stessa ».

Il disagio e la perplessità che si erano manifestati dinnanzi al Senato, si rinnovarono in sede di Commissione giustizia della Camera dei deputati e dinanzi all'Assemblea plenaria di quel ramo del Parlamento sin dalla seduta del 14 dicembre 1951. L'errore della relazione ministeriale è ripetuto nella relazione Montini della Commissione esteri della Camera, mentre l'onorevole Colitto in Assemblea, il 3 marzo 1952, mostrò di aderire al punto di vista del senatore Persico, avanzando l'esigenza di una legge costituzionale atta a rendere applicabile in Italia l'articolo settimo della Convenzione internazionale.

Mentre la legge di adesione dell'Italia alla Convenzione porta la data dell'11 marzo 1952, il disegno di legge di attuazione venne presentato dal Governo al Senato in data 20 maggio 1957 (doc. n. 2009 della seconda legislatura). Approvato dalla Commissione di giustizia in data 28 novembre 1957, la relazione, redatta dal senatore Azara, venne comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 1958. L'anticipato scioglimento del Senato impedì la discussione in Aula.

Caratteristica del disegno di legge di attuazione della Convenzione è la mancanza della norma che riguarda la politicità del reato e l'estradizione del reo.

Onorevoli colleghi, io penso che si debba subito prendere posizione di fronte a questo complicato e difficile problema. Tanto più complicato e difficile, in quanto si tratta di reati di tipo nuovo, che non hanno avuto neanche una larga elaborazione scientifica. Come è noto, il termine « genocidio » venne coniato da uno studioso statunitense, il Lemkin, nel 1946, all'epoca del processo di Norimberga. Esso si riferiva, in particolare, agli sterminii biologici commessi dai nazisti contro ebrei, contro russi, contro polacchi, contro cittadini di altri Stati ancora, italiani compresi.

Il termine, peraltro, come avverte il Nuovo Dizionario Enciclopedico Treccani, vuol significare ora « distruzione di un gruppo etnico, razziale o religioso, compiuta attraverso lo sterminio degli individui, la dissociazione e dispersione dei gruppi familiari, lo scardinamento delle istituzioni sociali, politiche, religiose, culturali dei popoli ».

Si tratta di delitti politici? Indubbiamente, si tratta di delitti politici. Anzi, dirò subito che si tratta di delitti « obiettivamente » politici. Obiettivamente politici, quando commessi in danno di cittadini del nostro Stato, se non altro perchè si ha qui, come emerge dalla semplice lettura delle norme, e particolarmente della norma dell'articolo 1 del disegno di legge, una progressione criminosa del fatto di reato, previsto nell'articolo 294 del Codice penale che punisce l'attentato contro i diritti politici del cittadino, e perchè si ha pure, e soprattutto, una violazione aperta e clamorosa delle norme contenenti i principi fondamentali della nostra Costituzione repubblicana. Obiettivamente politici sono questi delitti, quand'anche diretti contro cittadini di uno Stato straniero perchè si ha qui la violazione di diritti tutelati, nel corso di un conflitto armato, dal Codice penale militare di guerra e la violazione di obblighi internazionali di diritto pubblico assunti dal nostro Stato con l'adesione allo statuto delle Nazioni Unite, con vari trattati e, da ultimo, proprio con questa Convenzione e con la legge di ratifica del 1952.

Non si sono potuti inserire, quindi — e noi ce ne duoliamo molto e chiediamo che si risolva la questione e ne indichiamo il

modo in base al diritto positivo — non si sono potuti inserire, dicevo, nella nostra legge interna i disposti degli articoli sesto e settimo della Convenzione internazionale che sono, dal punto di vista pratico, i più importanti, perchè contengono le regole di carattere processuale, che garantiscono la perseguibilità di così orrendi delitti. E quali sono le norme contenute negli articoli sesto e settimo della Convenzione? Possiamo trarli dalla *Gazzetta Ufficiale* del 27 marzo 1952, in cui è stata pubblicata la legge che ha ratificato l'adesione dell'Italia alla Convenzione.

L'articolo sesto reca: « Le persone accusate di genocidio o di uno qualunque degli altri atti enunciati nell'articolo terzo saranno tradotte dinanzi ai Tribunali competenti dello Stato sul territorio del quale lo atto è stato commesso o dinanzi alla Corte criminale internazionale che sarà competente nei riguardi di quelle delle parti contraenti che ne avranno riconosciuto la giurisdizione ».

E secondo l'articolo settimo detti reati non saranno considerati come delitti politici per quanto riguarda l'estradizione.

Queste norme non si sono potute introdurre nella legge, perchè la nostra Costituzione all'articolo 10, ultimo comma, vieta l'estradizione dello straniero e l'articolo 26, secondo comma, quella del cittadino per i reati politici. Che cosa si sarebbe dovuto fare? Si sarebbe dovuto modificare l'articolo 10 e l'articolo 26 della Costituzione, limitatamente, si intende, all'estradizione per i reati di genocidio, oppure si sarebbe dovuto approvare gli articoli sesto e settimo della Convenzione con legge costituzionale, anche per evitare che si possa sospettare che la giovane Repubblica italiana non abbia voluto dare integrale applicazione alla Convenzione internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Si sarebbe altresì potuto richiedere — e certamente sarebbe stato ottenuto — un adattamento provvisorio dell'articolo sesto e dell'articolo settimo, per prevedere esplicitamente e convenzionalmente la persecuzione processuale in Italia, in attesa della più complicata e lunga procedura costituzionale. La cosa non avrebbe dovuto essere di estrema difficoltà per la nostra diplomazia, dato lo scopo da raggiungere. Quando l'Italia ha aderito alla Convenzione, la nostra Costituzione era già in vigore e quando il disegno di legge fu, per la prima volta il 20 maggio 1957, presentato all'approvazione del Parlamento, l'Italia faceva già parte della Organizzazione delle Nazioni Unite, a cui era stata ammessa il 14 dicembre 1955.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di andare alla ricerca più o meno affannosa, più o meno capziosa, per salvarci l'anima, di un *tertium genus* di reati, cioè di reati che, essendo nuovi, non sarebbero classificabili tra le categorie classiche dei reati comuni e dei reati politici. Si rischierebbe di ripetere il tentativo, che pur venne condotto da illustri giuristi italiani e stranieri, riuniti in una Conferenza internazionale nel 1890 — e tra gli italiani c'era il Gianturco — di non considerare politici i reati di terrorismo commessi dagli anarchici. Tentativo vano, mosso allora, da sentimenti e da risentimenti contingenti, non da motivi di rigoroso ordine logico e scientifico e perciò ben presto travolto ed abbandonato dalla dottrina e dal diritto positivo.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di giungere, attraverso un'astrazione, dirò meglio attraverso una violenza all'accezione delle parole e un capovolgimento dei concetti, ad una categoria di delitti *ad commodum*. Si tratta di adattare la legge alla accezione delle parole e ai concetti correnti e, soprattutto, agli insegnamenti della scienza e della giurisprudenza.

Poi, io mi domando, a che cosa servirebbe fare violenza a noi stessi per convincerci che questi reati non siano reati obiettivamente politici? E se per caso non lo fossero? L'articolo 8 del nostro Codice penale stabilisce che reati politici non sono solo quelli obiettivamente politici, cioè quelli che violano gli interessi politici dello Stato o i diritti politici del cittadino, ma anche i reati comuni subiettivamente politici, vale a dire che siano mossi da motivi in tutto o in parte politici.

Il tentativo, al contrario, finirebbe con il risolversi in un elemento di confusione e

di avversione e sarebbe, forse, controindicato ai fini della persecuzione, dappoiche il nostro Codice offre gli strumenti pratici per giungere alla punizione dei reati previsti nel presente disegno di legge.

Infatti, che cosa dispone l'articolo 7 del nostro Codice penale? Dispone che è punibile secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commetta in territorio estero, oltre ad altri, i reati per i quali speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Ecco quindi che i reati previsti in questa legge sono punibili in Italia ai sensi del combinato disposto della prima parte e del numero 5 dell'articolo 7 del nostro Codice penale, anche se commessi all'estero da uno straniero, il quale sia poi venuto in Italia, dato che l'applicabilità della legge penale italiana è statuita, appunto con la legge al nostro esame.

E c'è, altresì, la norma dell'articolo 8, la quale reca che il cittadino o lo straniero, che commetta in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati al numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia.

Alla luce e sulla scorta delle disposizioni positive del nostro Codice, se ci mettiamo a sdottoreggiare troppo per convincerci che si tratta di delitti non politici, potremmo arrivare a mettere in forse l'applicabilità degli articoli 7 ed 8 del Codice penale.

C'è, invero, un ostacolo processuale, che è rappresentato dall'inciso « a richiesta del Ministro della giustizia ». Ostacolo che non è possibile accettare, perchè, obbligati alla applicazione della Convenzione, non possiamo subordinarla al criterio discrezionale del Potere esecutivo. Dovremo, pertanto, dare ingresso in questa legge ad una norma — per la quale ho presentato un emendamento aggiuntivo *ad hoc* — che stabilisca che per i delitti previsti dalla presente legge non si richiede alcuna condizione di punibilità o di procedibilità.

Questo è quanto desideravo dire dal punto di vista dell'impostazione generale. Su tale argomento ho finito.

Se l'onorevole Presidente me lo permette, per economia di discussione, io direi poche parole sugli emendamenti, in modo che, avendoli svolti, non mi ci intratterrò in prosieguo. Così facendo, posso schematizzare meglio i motivi per cui gli emendamenti sono stati presentati.

Onorevole Presidente, insieme ai colleghi Gianquinto, Gramegna, Leone, Caruso, ho presentato una serie di emendamenti i quali, dico subito, non incidono sulla sostanza del disegno di legge, ma sono mossi da considerazioni di ordine puramente tecnico, sistematico e, prima ancora, logico.

L'articolo 1 del testo approvato dalla Commissione, è intitolato: « Genocidio mediante strage ». Se noi andiamo a leggere lo articolo, ci accorgiamo che strage non esiste. L'articolo, invero, punisce chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime.

Se poi la morte interviene, se l'evento morte si verifica, si applica l'articolo 3 (il quale è intitolato, impropriamente: « Circostanza aggravante »), per il quale « se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo ». Dunque, nel caso dell'articolo 1 non solo non c'è strage, ma nemmeno morte di una persona. Penso, allora, che l'articolo 1 debba essere intitolato, secondo la tradizione giuridica del nostro Codice (ed è inutile che citi esempi): « Atti diretti a commettere genocidio ».

Per quanto riguarda l'articolo 2 si legge nel titolo « Genocidio mediante deportazione ». Neanche questo va bene, perchè per aversi genocidio ci deve essere la morte, mentre l'articolo dice: « Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da 15 a 24 anni ». Per la consumazione del reato non è richiesta la morte, che, anche qui, costituisce la cosidetta circostanza aggravante dell'articolo 3. Penso, pertanto, che l'articolo 2 debba essere intitolato « Deportazione a fine di genocidio ».

Deve poi seguire, a mio avviso, un altro articolo intitolato « Genocidio », l'articolo 2-*bis*, che è, in sostanza, sostitutivo dell'articolo 3.

La morte non può essere considerata un'aggravante, allorchè il reato consista in atti diretti a commettere un determinato fatto, (reato a momento consumativo anticipato, già perfetto nella figura del tentativo), ma, piuttosto una condizione di maggiore punibilità, mentre, allorchè si realizza proprio quello che si vuole raggiungere, l'evento voluto dovrebbe trasferirsi sotto un più grave titolo delittuoso, appunto quello di « Genocidio »: « Chiunque cagiona la distruzione in tutto o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale è punito con la massima pena prevista dal l'ordinamento giuridico penale ».

Anzichè: « ... è punito con l'ergastolo », si è detto: « ... è punito con la massima pena prevista dall'ordinamento giuridico penale ». E perchè? Non si creda che si sia voluto far questo per sfuggire al senso di disagio e di repulsione che dà la parola « ergastolo », a chi è contrario alla pena perpetua e che, come me, già nella precedente legislatura è stato confirmatario di una proposta di legge abolitiva, presentata nell'altro ramo del Parlamento, in quanto è evidente che, qualora l'ergastolo scomparisse dalla nostra legislazione, la norma abrogativa si inserirebbe in tutte le disposizioni del Codice penale e delle leggi speciali che lo prevedono. Accadrebbe quello che è accaduto per la pena di morte, quando la Costituzione, con una norma di immediata esecuzione, la abolì. No, è per una considerazione diversa: se questi fatti vengono commessi in tempo di guerra, il Codice penale militare di guerra prevede tuttora, (allorchè sia applicabile, nella fattispecie il codice penale militare di guerra) la pena di morte (articolo 27, ultimo comma, della Costituzione). Ora, si ponga mente che è difficilmente immaginabile che le violazioni della legge in esame avvengano in tempo di pace ed è certo che, comunque, possono avvenire in tempo di guerra. Orbene, sarebbe assurdo ed iniquo che una legge la quale vuol punire in modo esemplare dei reati più gravi di quelli previsti nel Codice penale ordinario e nel Codice penale militare, preveda pene più tenui di quelle previste dal Codice penale militare di guerra per reati meno gravi! Non avremmo davvero il benestare dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, se portassimo ad essa una legge, che diminuisce le sanzioni rispetto al nostro vigente ordinamento giuridico penale.

Per quanto riguarda, poi, l'articolo 3, noi vorremmo sostituirlo con il seguente: « Atti diretti a commettere genocidio seguiti da morte ». « Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 1 e 2 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena prevista nello articolo precedente », cioè si applica la pena dell'ergastolo e, in tempo di guerra, la pena di morte, qualora siano presenti le condizioni per la sua concreta irrogazione. Nè si dica che non c'è una graduazione, perchè con il genocidio potrebbero essere uccise cento, mille, diecimila o addirittura milioni di persone, come è accaduto durante l'ultima guerra per i polacchi, gli ebrei, i russi, da parte dei nazisti assassini. Non si dica questo, perchè, se al di là del massimo non si può andare, al di qua del massimo non si deve restare: orbene, il nostro Codice punisce con la pena dell'ergastolo l'omicidio premeditato, e certamente sono premeditati *in re ipsa* gli atti diretti a commettere genocidio, seguiti da morte.

Per quanto riguarda l'articolo 4 valgono le considerazioni fatte in ordine all'articolo 3. La intitolazione non può essere: « Genocidio mediante limitazione delle nascite », bensì « Atti diretti a commettere genocidio mediante la limitazione delle nascite »; e lo stesso dicasi per l'articolo 5: non « Genocidio mediante sottrazione di minore », bensì « Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minore ».

L'articolo 6 statuisce: « Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni. Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale

o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni ». D'accordo, ma questo va bene se il marchio o il segno consistono in una fascia, in una bandiera, in un numero. E però, se il marchio o il segno vengono impressi a fuoco sulle carni dello sventurato, non possiamo punirlo solo per il titolo di reato dell'articolo 6 della presente legge, perchè il nostro Codice penale prevede già le lesioni, dalle quali può derivare preterintenzionalmente la morte. E per l'omicidio preterintenzionale la sanzione va da dieci a diciotto anni.. E così propongo, insieme agli stessi colleghi Gianquinto, Gramegna e Caruso, un emendamento aggiuntivo che suona: « Se dal fatto deriva una lesione personale o la morte, si applicano anche le norme relative ai delitti contro la persona previsti dalla legge penale ».

Col che superiamo l'obiezione di ordine scientifico che, quando vi sia la lesione o la morte al di là dell'intenzione, debba ipotizzarsi il reato complesso e, talvolta, il reato progressivo. No, dobbiamo considerarlo, il concorso di reati, cioè punire sia per la fattispecie di reato di cui all'articolo 6, sia per le fattispecie di reato previste dal Codice penale.

Onorevoli colleghi, l'ultimo emendamento, che non è stato stampato, riguardante le condizioni di punibilità e di procedibilità è stato da me illustrato in precedenza e pertanto non mi soffermo ulteriormente su di esso.

Anticipo il voto favorevole del nostro Gruppo. E dirò, per concludere, che io spero che anche nel Senato si realizzi l'unanimità a favore del disegno di legge, che ripeta simbolicamente quella già realizzata sul piano mondiale e su quello nazionale tra tutte le forze sane, tra tutte le posizioni politiche ed ideologiche democratiche ed antifasciste, nella condanna solenne delle orribili stragi che sono state commesse dai nazisti. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

CALEFFI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, devo veramente manifestare il mio imbarazzo nel dover fare obiezioni sul piano giuridico a quanto ha esposto il collega onorevole Capalozza, perchè la mia autorità di giurista non esiste. Pertanto, chi ha parlato prima di me con tanta dottrina, e chiunque mi abbia preceduto nei consessi parlamentari, avrà facile gioco nel dimostrare di poco peso il mio avviso. Ma intanto vorrei ringraziare il Governo per aver presentato questo disegno di legge, anche se esso si connette con obblighi assunti sul piano internazionale dall'Italia.

Lo ringrazio, perchè io porto qui una testimonianza (è questo l'unico titolo che mi induce a parlare), per aver sperimentato e visto da vicino quale sia stato l'unico esperimento di genocidio al quale abbiamo assistito nei nostri tempi, il più spaventoso genocidio che sia avvenuto nella storia: sono infatti uno di quei 350 italiani che hanno lasciato a Mauthausen circa 9 mila altri italiani. Pertanto non posso considerare, per questa mia esperienza, reato politico...

CINGOLANI. Sono assenti tutti! (*Indica i settori dell'estrema destra*).

PALUMBO GIUSEPPINA. Meno male: non ci insultano con la loro presenza. (*Commenti dalla sinistra*).

CALEFFI. Non posso, dicevo, considerare politico il reato di genocidio. Il reato politico, anche se condannabile, è compiuto in buona fede, anche se provoca morte, perchè chi lo compie si propone di migliorare la convivenza civile, di portare l'umanità verso una migliore civiltà, verso l'elevazione degli spiriti e delle condizioni di vita. Il reato politico poteva essere un tempo quello degli anarchici per un atto di protesta contro una società che giudicavano infame. Reato politico il genocidio? Il genocidio è il più turpe reato contro tutta l'umanità. Se per reato comune intendiamo un atto compiuto contro una sola persona, a maggior ragione, quando non vi sia un motivo fondamentale politico per la singola persecuzione, che trovi la sua giustificazione nelle condizioni storiche, nel tormento

dell'umanità per elevarsi sempre più, evidentemente non possiamo considerare reato politico la strage degli ebrei, non possiamo considerare come atto politico il genocidio di 350 mila ebrei del ghetto di Varsavia, non possiamo considerare atto politico lo sterminio di 6 milioni di ebrei nei vari campi di concentramento e di 6 milioni di altre creature umane rastrellate un po' dovunque. Ricordiamoci delle stragi immani avvenute nei campi di eliminazione nazisti; ricordiamoci di Treplinka, dove venivano macinate a decine di migliaia al giorno le creature umane, donne, bambini, vecchi; ricordiamoci della stessa organizzazione, della stessa struttura del campo di eliminazione, che non era il campo di concentramento ma ben altra cosa: nel campo di eliminazione si ammassavano creature umane preventivamente condannate alla morte non con un giudizio regolare, ma soltanto con una designazione poliziesca. Queste creature condannate a morte venivano fatte lavorare dodici o quindici ore al giorno, senza mai un giorno di sosta, sotto-alimentate. Esse resistevano un mese, due mesi, e in tale periodo di tempo davano il loro contributo di mano d'opera, di forza-lavoro ad un infimo costo all'economia di guerra del Reich tedesco. Poi venivano sterminate o mediante la fame o mediante le camere a gas o mediante le iniezioni di benzina.

Orbene, il medico fuggito dalla Germania in Egitto, il medico che faceva esperimenti spaventosi sui corpi degli internati, quel medico che uccideva decine e decine di uomini al giorno con iniezioni di benzina per far posto nelle infermerie, quel medico di cui la Germania di Bonn ha chiesto la estradizione all'Egitto, senza però ottenerla, è colpevole di reato politico o di reato comune? Onorevoli colleghi, rispondete a questa domanda; onorevole Capalozza, risponda a questa domanda. Si tratta forse di reato politico? No, è uno spaventoso reato comune, il quale non ha neanche il suffragio della spaventosa ideologia nazista, ma è soltanto il cieco strumento di una mostruosa macchina che ha distrutto milioni di creature umane! Definendolo reato politico lo si nobilita.

CAPALOZZA. Ma io non l'ho mica nobilitato sostenendo che si tratta di reato politico!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È la natura del reato che sta esaminando il senatore Caleffi!

SANSONE. Quando dici reato politico lo restringi.

CALEFFI. Io sono partito dalle carceri di Genova con 150 rastrellati nelle vie di La Spezia, tra quali vi erano una decina di ragazzi dai 13 ai 14 anni. Costoro sono venuti con me senza aver commesso alcun atto che potesse essere considerato di minima resistenza contro l'occupante tedesco a La Spezia. Sono stati portati con me a Mauthausen: di essi nemmeno uno è tornato.

Nei blocchi 19 e 20 del campo di Mauthausen, attigui al blocco in cui mi trovavo io, avvenne un tentativo di fuga. Erano blocchi spaventosi di punizione nei quali si trovavano generali nazisti puniti per reati contro la volontà del Führer, generali russi che comandavano le operazioni dei partigiani ed anche poveri diavoli che avevano tentato di fuggire dal campo.

Costoro vivevano in queste condizioni. venivano fatti alzare nudi di notte, venivano fatti uscire nel cortile dei blocchi e venivano fatti marciare a 30 gradi sotto zero, fustigati con degli uncini, seviziati in tutti i modi. Una notte hanno tentato di fuggire, li hanno ripresi e li hanno macellati in una notte tutti quanti: erano 700. Noi, di qua, udivamo soltanto gli spari e gli spaventosi urli. Qualche giorno dopo abbiamo visto passare dei barelloni carichi di cadaveri che non avevano neanche più lo aspetto di cadaveri; erano masse informi di carne, di pelle e di ossa.

Amico Capalozza, questo è un reato politico? È un super-reato. Non c'è bisogno di riformare la nostra Costituzione per prevedere l'estradizione del reo, perchè veramente nobiliteremmo troppo questo reato considerandolo reato politico. Ma poi, che

cosa è che conduce al genocidio, onorevoli colleghi? È l'iniquo, barbaro principio della « responsabilità collettiva » che non ha alcuna codificazione in alcun Codice al mondo, è la determinazione di punire la collettività per il reato compiuto da un solo suo membro; principio che era comune al fascismo anche in Italia, certamente non con le conseguenze spaventose che ha provocato il nazismo. Anche allora si considerava tutta una sezione del Partito comunista o socialista o del Partito popolare collettivamente rea di un reato commesso, di uno sfregio commesso ad un manifesto od a una persona del partito fascista da un appartenente a quella sezione.

Sappiamo che cosa è avvenuto allora; ma è questa strada che conduce poi al genocidio: lo spirito manicheo che è in queste false ideologie contro l'umanità.

È l'odio che conduce al genocidio, ed è questo che dobbiamo soprattutto combattere. Dobbiamo impedire l'esplosione dell'istinto ferino sopito da secoli di civiltà cristiana, scatenato dalle follie della guerra. Ecco perchè noi siamo socialisti, perchè auspichiamo un regime di giustizia sociale che renda veramente e pienamente libero l'uomo. E l'uomo è libero, onorevoli colleghi, soltanto quando è sottratto alla schiavitù dell'indigenza, alla schiavitù della paura, quando può ispirarsi all'amore degli altri uomini, per gli altri uomini. Preveniamo il pericolo di genocidio, ma preveniamolo ogni giorno facendo delle buone leggi, sottraendo con la nostra opera i cittadini alla schiavitù della fame, dell'odio, della paura, sottraendo il nostro Paese alle solidarietà soffocanti che possono condurlo alla guerra, conseguenza e genesi di tutti i mali. Sia dunque riformato, signor Ministro, questo disegno di legge in modo che esso costituisca anche un ammonimento. Sia detto che il genocidio è un super-reato, il più infame dei reati. (*Vivissimi applausi*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

C I N G O L A N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, finalmente è giunto in porto il famoso disegno di legge sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio!

Io me ne congratulo col Ministro, perchè ha così portato in discussione e, speriamo, all'approvazione, questo disegno di legge, che ha senza dubbio l'adesione calorosa di quanti sentono l'unità del genere umano, senza distinzioni di razza o di religione. Ma quanto faticoso il cammino, il sanguinante cammino, e attraverso quali e quanti triboli e spine si è giunti a questa pallida alba! Dico: pallida alba, poichè ancora la strada è lunga, e ben fa il Governo a rompere gli indugi, e a presentare l'attuale disegno di legge.

Ricordate? Da quando Paolo di Tarso vigorosamente esclamò: « Non c'è Gentile o Giudeo, circonciso o no, Barbaro o Scita, servo o libero »! Ed oggi, quante difficoltà, apparentemente insuperabili, si sono dovute e si debbono ancora superare! Certo, l'acme si ebbe nel furore del belluino razzismo hitleriano. Io ricordo, nell'ultima guerra, di aver percorso in Russia un lungo itinerario, tra le martoriate, e pur piene di speranza, popolazioni ucraine e lituane. Ero allora con il primo treno-ospedale dell'Ordine di Malta. E ricordo ancora, con un brivido di commozione, i nostri ufficiali far attraversare la strada, a Vienna, ad una povera vecchia con il marchio che doveva essere di infamia, il marchio giallo con la scritta nera: Jude. Ma tale era il terrore, che sembrò per un istante sospeso il traffico perchè la povera vecchia potesse traversare la strada scortata quasi ad onore da nostri ufficiali!

E ricordo ancora: a Cracovia, gli ebrei avevano l'obbligo di spalar la neve per le strade. E grande fu la nostra meraviglia, la nostra commossa meraviglia, nel vedere gli ebrei, vestiti con gli abiti più preziosi, compiere il duro lavoro, e poi andarsene dopo aver ostentatamente segnato una grande stella di Salomone sui mucchi di neve!

A Piemzl vidi rassegnatamente andare prima al lavoro, e poi alla fucilazione, turbe di uomini, di donne, di ragazzi, con il braccio segnato dalla stella di Salomone!

Quante volte furono salvati dai nostri bravi soldati ed ufficiali dalle grinfie delle SS! E a Stalino, al fronte, vidi con commozione

alcuni ebrei, non più ormai col marchio che doveva essere di infamia, ed era di gloria, abbracciarci piangendo, chiamandoci salvatori! Lo so, lo so, non tutti erano così: ma il Tribunale militare di Milano non valse a turbare la nostra coscienza!

E perchè non ricordare la santa memoria di Pio XII, che donò agli ebrei l'oro per riscattare — e forse invano — la loro libertà?

Onorevoli senatori, non sono un giurista, ma un semplice, modesto chimico, ma posso in verità essere testimone di una parte almeno dei delitti compiuti di genocidio: testimone di quanto accorata era quella gente, martoriata disperatamente, corrente a noi come ad unica salvezza!

E penso anche con tristezza: non si tratta di genocidio, è vero; ma perchè, negli Stati Uniti d'America, è, in taluni Stati, talmente pervicace il razzismo, pietra di paragone tra bianchi e neri e, peggio, tra americani, diciamo così, puro sangue e italiani e greci, ultimi tra tutti in quella democratica Nazione? Il Governo tiene vigorosamente le corde tese (guai se si rompessero) a far insieme convivere e bianchi e neri? Ma c'è qualche Stato, che, malgrado gli sforzi dei dirigenti, tenta in tutti i modi di coltivare la mala pianta del razzismo! E che dire dell'Africa del Sud, dove vivono, bestialmente e con salari di fame, i nativi lavoranti nelle miniere di diamanti, e i bianchi di colore loro signori e padroni?

Non si tratta di genocidio, ripeto, ma è per tutto questo che darò il voto favorevole a questo disegno di legge.

E sia così una luminosa alba che conosca ed affratelli tutti, dico tutti, a qualunque gruppo appartengano, nazionale, etnico, razziale, religioso, tutti gli uomini di buona volontà, che riconoscano, tutti, in sè, l'ineffabile segno immortale del Maestro Divino! (*Vivi generali applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gianquinto. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sansone. Ne ha facoltà.

SANSONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'accorato e vibrante intervento del senatore Caleffi, mi limiterò ad osservazioni di natura giuridica. Non posso però far tacere l'emozione che in questo momento mi coglie al ricordo del martirio inferto a milioni di uomini, innocenti, delle uccisioni, delle stragi molteplici; non posso dimenticare episodi che sembrano fuori della nostra umanità, il che poi spiega la natura di questo delitto, il cui diritto andiamo forgiando in quest'Aula.

Rammentate, fra l'altro, onorevoli colleghi, nel momento che darete il voto a questa legge, la crudele beffa che avveniva nei campi tedeschi, dove le camere a gas erano attrezzate come camere da bagno e ai poveri prigionieri, ai poveri ebrei, veniva dato un simulacro di saponetta con un numero. Il povero ignaro uomo riteneva finalmente, dopo mesi, di poter soddisfare un minimo bisogno dell'igiene ed era invece il trucco per riconoscerlo: quella infatti non era una saponetta, ma semplicemente il numero che poi doveva far identificare la vittima che avrebbe di lì a poco trovato la morte con un gas malefico. Pensate alla crudeltà, alla raffinatezza, alla malvagia trovata per compiere crimine sì orrendo!

Non è possibile quindi non dare il voto ad un disegno di legge come questo. Anzi, un rimprovero fuori di ogni polemica va fatto al Governo per il ritardo con il quale lo discutiamo. Dicevo, fuori da ogni senso polemico, perchè il disegno di legge del quale ci occupiamo è così importante, per i fatti che vuol colpire, che la nostra polemica sarebbe veramente una piccola cosa di fronte al fine nobile che ci si propone di raggiungere. Ma per la verità, dopo che la Convenzione è stata approvata nel 1948, noi abbiamo impiegato undici anni per portare in porto, come diceva il senatore Cingolani, questo disegno di legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è esatto. Il Governo fin dal 1951, l'onorevole Sforza Ministro degli esteri, presentò un disegno di legge, che io ho qui e che sottoporrò alla sua attenzione. Bisogna essere oggettivi.

Non possiamo accettare rimproveri al Governo in questo senso.

SANSONE. Non credo che convenga fare adesso una polemica, se la colpa sia del Parlamento o del Governo. Il Governo è espressione della maggioranza del Parlamento, e se quindi il Parlamento non fa una legge, la colpa è della maggioranza, non della minoranza, nè del Parlamento come ente astratto. Non facciamo quindi polemiche...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non è una polemica, è la constatazione di un dato di fatto. Il Governo presentò attraverso il proprio Ministro degli esteri Sforza un disegno di legge nel 1951. Questa è cronaca.

SANSONE. Comunque, onorevole Spallino, senza andare a rintracciare ora le responsabilità, il ritardo si è verificato!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È l'abitudine di rimproverare il Governo; si può rimproverare quando è giusto.

SANSONE. Dunque la legge sta per arrivare in porto e mi ha sorpreso la relazione del ministro Gonella per la parte che riguarda l'estradizione, perchè, nella parte conclusiva di essa, si legge: « Non sembra invece possibile, in una legge ordinaria, introdurre una norma che attui quanto previsto dalla Convenzione: che cioè sia ammessa l'estradizione per i delitti di genocidio. Infatti, non può negarsi che il genocidio determinato da motivi politici sia sempre reato politico ».

Dunque il Ministro già definisce reato politico il genocidio, però si accorge della grave affermazione e dice: non si discute che il genocidio sia un delitto determinato da motivi politici, *ergo* è un delitto politico, per cui non si consente l'estradizione e si vien meno alla Convenzione firmata nel 1948. Perchè, onorevole Spallino, il Governo definisce questo delitto politico e non crede di aderire a quella Convenzione che l'Italia ha firmato? Quali sono le ragioni che spingono il Governo a ritenere questo delitto politico? Ritengo che questo delitto, come diceva bene il collega Caleffi prima di me, non sia politico, ma sia un delitto contro l'umanità. Il delitto politico è il delitto contro lo Stato o contro il diritto politico dei cittadini nello Stato; e, come diceva il Santi Romano, « il diritto politico del cittadino è quello di poter partecipare alla vita costituzionale ed amministrativa dello Stato », quindi ogni delitto compiuto contro il cittadino affinchè non possa esercire questo suo diritto di partecipare all'attività amministrativa e costituzionale dello Stato è un delitto politico. Ma quando il delitto è contro l'umanità, è logico pensare che l'aggregato umano preceda la formazione dello Stato e quindi, quando questo delitto colpisce l'umanità in sè e per sè, prima ancora che possa aggregarsi in Stato, da cui poi scaturiscono i diritti dei cittadini, non può parlarsi di delitto politico, nè di delitto comune, perchè è un delitto a sè stante, con fisionomia sua, dal punto di vista giuridico, con fisionomia terrificante dal punto di vista umano. Perciò insieme ad altri colleghi del mio Gruppo abbiamo presentato un emendamento con il quale diciamo che l'estradizione debba essere concessa, o comunque debba essere concesso che colui che ha compiuto il delitto possa essere rinviato dinanzi alla Corte prevista dalla Convenzione.

Il diritto penale è in una fase che tende ad arrivare verso una sua unificazione ed internazionalizzazione, ed ormai gli studiosi di diritto penale sono d'accordo nel riconoscere che il delitto deve essere punito dove è stato commesso, e dove si trova il colpevole, e che le barriere tra Stato e Stato, al fine del diritto penale, debbono essere superate. È inevitabile che queste barriere restino sul piano del delitto politico, in quanto ogni Stato ha una sua organizzazione, e ogni Stato ha una sua possibilità di punire determinati fatti che ritiene lesivi per la vita dello Stato.

È ovvio che i delitti politici vanno intesi secondo la loro logica giuridica. Ma quando si formula la norma per un delitto di questa natura, non è possibile poter pensare che esso costituisca un delitto politico, perchè il

bene colpito non è il diritto politico del cittadino, o dello Stato, ma è un delitto di natura nuova perchè è nuova la sua forma delinquenziale, è quindi un delitto a sè stante.

Vorrei rispondere, prima di concludere, a qualche osservazione del compagno Capalozza. Egli ha fatto uno sforzo veramente industrioso per arrivare a risolvere il problema. Dice che in definitiva non occorre la estradizione perchè nel nostro Codice penale abbiamo il mezzo per punire questo delitto. Non c'è il mezzo, onorevoli colleghi, perchè il nostro Codice penale non prevede il delitto di genocidio a sè stante: prevede il delitto di strage, prevede altri delitti, ma non il delitto di genocidio. E poi, per perseguire uno straniero che abbia commesso certi delitti nel nostro territorio, occorre la richiesta del Ministro di grazia e giustizia. È vero che il senatore Capalozza proponeva un temperamento a questa norma, ma ci verrebbe certamente opposto che non è possibile modificare ora una norma del Codice penale senza prevedere una riforma di tutto il Codice. Comunque, quando andiamo a formulare un delitto a sè stante, non possiamo lasciare che si presti poi ad interpretazioni se sia applicabile o meno il nostro Codice e se possiamo, con il nostro Codice, punirlo o meno. Dobbiamo fare una norma precisa e chiara, secondo anche la Convenzione che abbiamo sottoscritto all'Assemblea delle Nazioni Unite. Perciò dissento dal senatore Capalozza e ritengo che l'articolo aggiuntivo che abbiamo proposto debba essere accolto affinchè la legge non sia equivoca ed imprecisa.

E, poichè qualche collega me lo chiede, vi dò lettura del testo del mio emendamento: « Per i reati previsti dalla presente legge è ammessa la estradizione del colpevole a favore dello Stato ove i reati sono stati commessi o della Corte criminale internazionale alla cui giurisdizione detti reati potranno essere deferiti a seguito di accordo tra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948 ».

La Convenzione prevede infatti che gli Stati aderenti possano nominare una Corte criminale speciale per giudicare i responsabili di così efferati delitti. Pertanto noi affermiamo che la possibilità dell'estradizione deve essere a favore dello Stato nel cui territorio è stato commesso il delitto oppure a favore della Corte criminale che può essere nominata.

Riteniamo che sia fondamentale l'accettazione di questo principio; e a tal fine vi prego di considerare che, se non ammettiamo il principio dell'estradizione (e come dobbiamo accettarlo, ci auguriamo l'accettino gli altri Stati), nel caso in cui uno di questi criminali fugga in uno Stato dove non c'è l'estradizione, a che servirà la legge? La legge in tanto può operare in quanto tutti gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione possano logicamente statuire l'estradizione, altrimenti manca una pratica attuazione di quello che gli Stati vollero raggiungere sottoscrivendo la Convenzione. Ritengo quindi la richiesta di estradizione fondamentale; e, nel chiedere questo, non pensiamo che si voglia violare la Costituzione. Ben diceva il collega Capalozza che non può una Convenzione internazionale dichiarare essere un delitto politico o non, per cui non accettiamo, sia pure come suggerimento, quella parte della Convenzione dove si dichiara che il delitto di genocidio non è di natura politica. Ma siamo noi che lo dichiariamo ai sensi del nostro diritto, ai sensi del divenire del Codice penale. Per questa nuovissima forma di reato siamo noi che definiamo essere questo un delitto non politico, ma un delitto con una sua particolare fisionomia. Chiedendovi quindi di votare l'articolo aggiuntivo, riteniamo di restare aderenti alla nostra Costituzione ed al nostro diritto, ma principalmente di rendere un reverente omaggio a tante vittime e nel ricordo del loro sacrificio essere sicuri che domani una nuova civiltà possa affermare che i cittadini hanno diritto di vivere tranquilli, in pace, senza le efferatezze delle quali siamo stati attoniti testimoni. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Ottolenghi. Non essendo presente, si intende che abbia rinunciato.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

A Z A R A , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarò brevissimo, non perchè l'argomento non sia importante (anzi è importantissimo, fra i più importanti che possano essere trattati) ma perchè mi pare che la Convenzione e il disegno di legge siano così chiari da non aver bisogno di particolari illustrazioni. Il problema è stato affrontato ormai da più di 10 anni in molti congressi internazionali, nel Consiglio dell'Europa, e dal nostro Parlamento fin dalla precedente legislatura. Non venne a maturazione perchè l'*iter* del disegno di legge venne interrotto dalla chiusura della legislatura. Le questioni sono, pertanto, ben note, ed io, in questa sede, vorrei solo rispondere concisamente ai colleghi.

Anzitutto ringrazio i colleghi Cingolani e Caleffi, che, con roventi parole e con molta commozione, hanno voluto mettere in evidenza cos'è il genocidio nella sua parte orribilmente pratica. Nessuno fra noi e nessuno in Italia può dissentire da loro. Quando agli altri colleghi, che pur ringrazio per il contributo recato in Commissione e qui in Assemblea, vorrei loro rispondere, signor Presidente, entrando senz'altro nel merito dei singoli emendamenti da loro illustrati.

P R E S I D E N T E . Poichè essi hanno trattato degli emendamenti, può farlo anche lei.

A Z A R A , *relatore*. Rispondendo sin da ora a ciascuno dei colleghi che hanno presentato emendamenti non torneremo sugli emendamenti stessi in sede di discussione degli articoli.

Come ho detto, sui princìpi fondamentali del disegno di legge non vi è disaccordo. Per quanto riguarda gli emendamenti, la Commissione può accettare l'emendamento del senatore Capalozza riguardante il titolo dello articolo 1, per quanto quello del progetto del Governo non sia errato.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Forse è meglio esaminare gli emendamenti in sede di discussione degli articoli.

A Z A R A , *relatore*. Il senatore Capalozza ha parlato dei suoi emendamenti in sede di discussione generale...

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In via eccezionale, poichè all'onorevole Capalozza tutto è concesso.

A Z A R A , *relatore*. Ma anche i senatori Caleffi e Sansone si sono intrattenuti sugli emendamenti. Del resto, se non si dovesse discuterli ora, non avrei altro da aggiungere in linea generale.

P R E S I D E N T E . Effettivamente gli interventi degli onorevoli colleghi sono stati prevalentemente sugli emendamenti.

A Z A R A , *relatore*. Per questa ragione intendevo rispondere sui problemi relativi agli emendamenti. Se si ritiene, invece, più opportuno che ne parli in sede di discussione degli articoli, ed io non ho nulla in contrario, mi limiterò ora ad affermare nuovamente che la legge è ormai assolutamente necessaria e indispensabile; aggiungo che siamo in ritardo nell'introdurre i princìpi legislativi proclamati dalla Convenzione internazionale nel nostro diritto interno. Per quanto riguarda invece la ratifica della Convenzione devo ricordare che il nostro fu tra i primi Stati che la ratificarono.

Nulla avrei da aggiungere in linea generale; debbo soltanto soddisfare una richiesta di alcuni colleghi che, in Commissione, hanno domandato di conoscere quali siano gli Stati aderenti alla Convenzione, quali i sistemi di pena in ciascuno di essi; e più particolarmente se e in quali Stati sia stabilita la pena di morte.

Dall'indagine, sia pure rapida, che ho fatto, e i cui dati metto a disposizione dei colleghi, risulta che sono 59 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione, e che gli Stati i quali prevedono la pena di morte sono: gli

Stati Uniti, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, la Bielorussia, l'Islanda, l'India, la Nuova Zelanda, la Romania, la Russia e la Jugoslavia. In Islanda, poi, è specificamente prevista la pena di morte per il genocidio con il diritto interno agli articoli 124 e 128 del Codice penale. In Cecoslovacchia è stata fatta una legge speciale nel 1950 che si riferisce agli articoli 216, 116, 119, 219, 220, 181, 135, 144, eccetera, del Codice penale, nel quale è stabilita, all'articolo 216, la pena di morte.

Come vedete, quindi, la pena di morte per questo reato è prevista in molti Stati. Se noi applicheremo l'ergastolo, come è previsto nel progetto in esame, non saremo tra quelli più rigorosi.

Dopo di che, ripeto, mi riservo di intervenire in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Onorevole Signor Presidente, onorevoli senatori, sulla bontà e sulla nobiltà del fine di questo disegno di legge non si sono levate voci contrarie; l'unica discussione, l'unica discordanza è sorta sulla natura del delitto che noi vogliamo disciplinare e punire.

Si è detto, da parte del senatore Caleffi, giustamente, in senso sentimentale, che qui si tratta di un delitto contro l'umanità, ed io sono perfettamente d'accordo con lui da un punto di vista sentimentale. Ho portato qui, non certo per leggerlo agli onorevoli senatori ma per indicarlo a loro, un libro che andrebbe letto non soltanto in questa occasione ma sempre e sarebbe opportuno che tutti lo conoscessero: è un libro di Poliakov « Il nazismo e lo sterminio degli ebrei », con una magnifica e commovente prefazione di Mauriac. Chi lo ha letto può affermare, che quanto in esso vi è scritto è veramente la prova che il genocidio sia un reato contro l'umanità.

Ma tutto questo è sentimento, tutto questo è l'accorato nostro profondo compianto per quello che è avvenuto, nella speranza che mai più l'umanità si macchi di delitti del genere.

Il Governo ha avuto un ringraziamento dal senatore Caleffi ed un rimprovero dal senatore Sansone. Nell'alternativa io debbo dire — non è polemica, senatore Sansone, non voglio assolutamente turbare l'atmosfera che si è creata intorno a questo disegno di legge — che i ringraziamenti del senatore Caleffi non fanno altro che riconoscere la diligenza del Governo e la premura di esso nel portare avanti questo disegno di legge e che il rimprovero del senatore Sansone veramente è immeritato e come tale lo respingiamo. A spiegare perchè solo oggi il Senato discute compiutamente il disegno di legge, basti dire che solo nel 1948 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, esattamente il 9 di dicembre 1948 ha approvato la nota Convenzione. L'Italia, come il senatore Sansone sa, allora non faceva parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, essendovi stata ammessa soltanto l'11 maggio 1951. Da allora tutti i governi che si sono succeduti, nel tempo, hanno cercato di regolare la materia. Difatti, il 25 aprile 1951 essendo Sforza Ministro degli esteri, Piccioni Ministro di grazia e giustizia, Scelba Ministro dell'interno, veniva il primo disegno di legge in materia con questa precisa intitolazione: « Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio ». Subito dopo l'otto agosto 1951, il relatore Persico presentava la sua relazione, della quale mi occuperò più avanti. Il Senato rapidissimamente approvò il disegno di legge che passò alla Camera dei deputati e nel novembre 1951 la Camera approvò anch'essa sollecitamente il disegno di legge. Successivamente fu approvata la legge 11 maggio 1952, in obbedienza alla quale nel 1957 l'onorevole Moro presentava il disegno di legge. L'onorevole Sansone non ignora che la seconda legislatura, cessò avanti tempo, infatti il Senato si sciolse anticipatamente, e così la Camera. Non appena è stato possibile, il Governo, ripresentò il disegno di legge, che stiamo esaminando tre soli giorni

dopo l'esame che la Commissione di giustizia ne ha fatto.

SANSONE. Diligente come la diligenza.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Le vicende per cui il disegno di legge non è stato approvato, non riguardano il Governo. La diligenza onorevole Sansone, non è quella a cui allude lei, è invece il fermo proposito del Governo, che il disegno di legge, venisse approvato con ogni sollecitudine.

Per quanto riguarda l'estradizione la questione si risolve soltanto esaminando se si tratta di un delitto politico o se non si tratta di un delitto politico. Ho già detto quello che penso dal lato sentimentale, adesso dovrò dire cosa ne penso come avvocato e come rappresentante del Governo in questo momento. Non si può fare una discussione così, improvvisandola, o basandola su criteri soggettivi o politici. Qui bisogna partire dai principi. Ed il principio primo dal quale bisogna partire è il testo della Convenzione. La Convenzione all'articolo 5 dice chiaramente che le parti contraenti si impegnano a prendere conformemente alle loro costituzioni, tutte le misure legislative necessarie, eccetera. Punto primo e fermo qui risulta che i Governi aderenti a questa Convenzione, si impegnavano a fare approvare le leggi necessarie all'applicazione della Convenzione, conformemente alle loro costituzioni.

C'è poi un altro articolo sempre nella Convenzione, l'articolo 7, su cui si intratteneva, sempre acutamente, il senatore Capalozza: « Il genocidio e gli altri atti elencati nell'articolo 3 non saranno considerati come delitti politici ai fini dell'estradizione ». Quindi c'è già nella convenzione un altro punto, che riferendosi alla estradizione dichiara di non considerare il genocidio, come delitto politico. Perciò si fece eccezione, ai soli fini della estradizione.

Questo è chiarissimo. Ma c'è di più, onorevole Sansone, c'è la relazione del senatore Persico. Il senatore Persico mise tanta passione in quella relazione...

SANSONE. Pregevole.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non l'ho detto, perchè ormai è entrato nell'uso, definire in tal modo qualsiasi relazione, ma la realtà è che quella relazione affronta l'argomento sotto diversi punti di vista, ed assai egregiamente.

Non la rileggo, perchè i senatori Sansone e Gianquinto l'hanno già letta stamane in biblioteca. Comunque per quello che interessa, al fine di stabilire se si tratta di delitto politico o di delitto contro l'umanità, basta leggere di essa alcuni periodi: « Se un delitto è politico in base alla legge penale italiana, l'Italia, per poter consentire l'estradizione in ordine a tale delitto, deve prima aver provveduto a modificare la propria legislazione sulla nozione di reato politico, con effetti beninteso di portata generale, i quali trascendono il ristretto ambito dei rapporti tra gli Stati partecipanti alla convenzione di cui trattasi ».

Se non erro, onorevoli colleghi, al momento in cui l'onorevole Persico faceva questa relazione, 28 aprile 1951, era in vigore, come lo è tuttora l'articolo 8 del nostro Codice penale. « Senonchè, osservava il senatore Persico, non avendo la Costituzione fissata la nozione del delitto politico, l'esclusione del carattere politico di un determinato reato, ai fini della estradizione, che venga fatta dal legislatore ordinario, non appare in contrasto col precetto costituzionale ».

« Si potrebbe forse osservare che così non si supera, ma si gira intorno all'ostacolo, e che la questione della legittimità costituzionale (articolo 134 della Costituzione) potrà essere egualmente sollevata a suo tempo dinanzi alla Corte costituzionale. Ma vi sono, ad avviso della Commissione, altre due risposte, che valgono a decidere in modo incontrovertibile la disputa. La prima deriva dallo stesso disposto dell'articolo 5 della convenzione di cui ci stiamo occupando, articolo per il quale ogni Stato firmatario si impegna a prendere, in conformità alla sua Costituzione, tutte le misure legislative necessarie per assicurare l'applicazione

delle disposizioni circa la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio. Il che vuol dire che la legge che lo Stato italiano dovrà approvare, dopo la firma della presente Convenzione per renderla operante, potrà essere benissimo una legge costituzionale... ».

Ma nessuno l'ha proposta fino ad oggi.

SANSONE. Legga dopo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Noi abbiamo presentato una legge ordinaria e nessuno di coloro che sono intervenuti nella discussione hanno sollevato questa eccezione. Dopo, senatore Sansone, la relazione Persico continua dicendo: « ... con la quale si potranno introdurre nella nostra Costituzione... ». (*Interruzione dei senatori Sansone e Zoli*). Onorevole Zoli, devo dirle, nonostante l'affetto che le porto, che quando fu approvata la legge 11 marzo 1952 ella era il Guardasigilli e si poteva forse allora da un Guardasigilli acuto come il ministro Zoli chiarire la questione.

ZOLI. Non è esatto.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ma torniamo alla relazione Persico:

« La convenzione di cui stiamo discutendo crea un terzo tipo di delitto, oltre a quelli comuni e a quelli politici, cioè quelli di lesa umanità. Essi sono delitti *iure gentium* — era la tesi dell'onorevole Ottolenghi — che si perfezionano in una sfera diversa in ordine logico ed ideologico, sia da quella del delitto comune sia da quella del delitto politico. E come il delitto politico contiene in sè i caratteri del delitto comune, ma non si identifica con esso, così il delitto soprapolitico, cioè il delitto di lesa umanità, assorbe i caratteri del delitto comune e del delitto politico, ma non si identifica nè con l'uno nè con l'altro. Ecco le ragioni per le quali la Commissione ritiene che le norme... eccetera ».

Questa è la tesi del senatore Persico, allora relatore, tesi che il Governo non ha mai fatto propria e che ritiene di non far propria neanche in questo momento. È inutile invitarci, come ha fatto il senatore Caleffi, a modificare il disegno di legge. Noi riteniamo che non ci sia nessuna necessità, che sia urgente fare onore alla firma della Convenzione con una legge ordinaria. Niente vieta che il Parlamento possa fare una legge costituzionale... (*Interruzione del senatore Sansone*). Ripeto questo è il punto di vista del Governo. Naturalmente il Parlamento è qui per stabilire, se lo crede, se si tratta o no di un delitto politico.

Il Governo comunque non aderisce alla tesi sostenuta dai senatori Sansone e Caleffi. Tanto è vero che l'onorevole Moro, nel 1957, nel presentare una relazione molto più breve, di quanto non l'abbia poi presentata l'onorevole Gonella, a questo proposito scriveva: « Non sembra invece possibile in una legge ordinaria introdurre una norma che attui quanto è previsto dalla Costituzione, che cioè sia ammessa l'estradizione per i delitti di genocidio. Infatti non può negarsi che il genocidio, determinato da motivi politici, sia sempre un reato politico, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e perciò rientri nel divieto dell'estradizione fissata dagli articoli 19 e 26 della Costituzione. Per permettere l'estradizione occorrerebbe quindi una legge costituzionale ».

Il Ministro Gonella sostiene lo stesso concetto, con qualche aggiunta: « Dev'essere perciò preveduto, in due separati articoli (articoli 7 e 8 del progetto) l'accordo: e l'istigazione e l'apologia del genocidio. Tali articoli sono stati modellati, sugli articoli 304 e 303, del Codice penale, che già prevedono l'accordo, e la pubblica istigazione e l'apologia in relazione ad alcuni delitti contro la sicurezza dello Stato.

Non sembra invece possibile, in una legge ordinaria, introdurre una norma che attui quanto previsto dalla Convenzione (articolo VI), che cioè sia ammessa l'estradizione per il delitto di genocidio. Infatti, non può negarsi che il genocidio, determinato da motivi politici, sia sempre « reato politico », ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale; e perciò rientri nel divieto della Costituzione, fissato agli articoli 10 e 26. Per permettere

l'estradizione, occorrerebbe quindi una legge costituzionale ».

Signori. ripeto questa è la tesi del Governo: a questa tesi non è stata mai fatta nessuna eccezione di alcun natura, sorge solamente oggi e non se ne vedono i motivi; decida, dunque il Parlamento, se dissente da questa tesi. Quel che importa, signori, è che l'Italia faccia onore agli impegni assunti, che sancisca ed approvi una legge che colpisca nel modo più severo il genocidio, perchè pur pensando che questa legge possa (e questo è il mio augurio personale) non essere mai operante in un mondo finalmente affratellato, tuttavia abbiamo il dovere di ricordare che il Parlamento, dando un voto favorevole al disegno di legge, così come è stato presentato, non fa altro che assolvere ad un obbligo, che gli deriva dall'impegno di fare onore, alla firma che i rappresentanti dell'Italia hanno messo su una convenzione di carattere internazionale. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

(*Genocidio mediante strage*)

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni.

La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone i membri del gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

P R E S I D E N T E . I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo con il seguente: « Atti diretti a commettere genocidio ».

Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

A Z A R A , *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento. Infatti, per quanto il titolo del testo governativo sia abbastanza esatto, questo titolo è più preciso.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

S P A L L I N O , *Sottosegretorio di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento, dei senatori Capalozza, Gianquinto ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

M A C A G G I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A C A G G I . Signor Presidente, non ho avuto occasione in precedenza di poter esprimere il mio parere su questo articolo, in quanto il disegno di legge non è stato esaminato dalla Commissione di cui faccio parte; leggendolo, però, poichè ritengo che questa legge, definita come pregevolissima, debba presentarsi anche sotto il profilo della forma nel modo migliore, trovo qualcosa che, dal punto di vista tecnico medico-legale, merita a mio modo di vedere, di essere emendato.

Mi riferisco alla parte di questo articolo 1 che dice: « commette o lesioni personali gravi o gravissime... ». A mio modo di vedere non è perfetta questa dizione per due ragioni: innanzi tutto chi dirige la sua azione a provocare lesioni personali non sa nè può prevedere se saranno gravi o gravissime; in secondo luogo non vedo perchè debbano essere punite solo le lesioni personali gravi o gravissime (evidentemente ci si riferisce all'articolo 583 del Codice penale) e non vengano punite altre lesioni personali che nei riguardi di questo articolo hanno a mio modo di veder

un significato, per esempio le lesioni cosiddette « lievi » che danno luogo ad un periodo di malattia che può arrivare fino a 40 giorni. Per cui se ad una persona vengano inferte lesioni con conseguente « malattia » della durata, ad esempio, di un mese, e successivamente altre lesioni, sempre guarite entro 40 giorni, il reato non sarebbe punibile in base a questo articolo.

Non so se chi ha formulato questo testo ha voluto prendere di mira solo le conseguenze delle lesioni personali, cioè se, parlando di lesioni gravi e gravissime, abbia voluto considerare solo quelle che determinino conseguenze permanenti. Ma anche questo criterio non mi pare possa essere esatto e quindi proporrei un emendamento per togliere dall'articolo 1 le parole « gravi o gravissime ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sulla proposta del senatore Macaggi.

A Z A R A , *relatore*. La Convenzione internazionale dice testualmente: « Per genocidio si intende qualunque degli atti appresso indicati, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso come tale ». E questo testo è riprodotto *ad litteram* nello articolo in esame. Inoltre la Convenzione parla di: « Attentati gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo » e noi abbiamo il dovere di riprodurre anche questo concetto. La Commisisone è perciò contraria all'emendamento del senatore Macaggi.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non è spirito di conformismo, ma l'eccezione che il senatore Azara ha opposto alle osservazioni del senatore Macaggi, mi pare preclusiva di ogni altra discussione.

Voglio dire al senatore Macaggi, che so maestro in questa materia, che pensare che ci possano essere delle lesioni lievissime, in una materia di questo genere, mi pare assolutamente eccessivo. Nella Convenzione si parla effettivamente di lesioni gravi all'integrità fisica o mentale dei membri del gruppo, mentre si poteva parlare semplicemente di lesioni, come pure il Parlamento può benissimo parlare di lesioni, comprese le lievissime e le lievi; se vogliamo aderire veramente al testo della Convenzione, lascerei le cose come sono e pregherei il senatore Macaggi di non insistere nel suo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Macaggi, insiste nel suo emendamento?

M A C A G G I . Mi permetto di insistere, per una ragione. Qui siamo sul terreno tecnico-medico legale e giuridico penale. La dizione di lesioni gravi, in senso generico, ha un significato del tutto diverso da quello che hanno le parole « grave e gravissimo » nel nostro Codice penale. Noi facciamo una legge in Italia usando le parole dell'articolo 583 del Codice penale. Per questo non dobbiamo limitarci alle lesioni gravi e gravissime, ma considerare anche quelle che sono le lesioni « lievi », e non sono lievissime, lesioni lievi per le quali per altro si ha malattia che può durare fino a 40 giorni. In un campo di concentramento potrebbe ad esempio provocarsi una frattura che può guarire in 30 giorni. Se ogni due mesi, in ipotesi, venga reiterata una lesione di questo genere, mi domando se questa non rientra nel concetto di lesione grave, in senso generico.

Se vogliamo trovare un'altra forma per definire meglio la lesione, troviamola pure, ma dobbiamo riferirci a questi due aggettivi, che hanno, nella nostra legge, un significato preciso ed esplicito. Si potrebbe per esempio parlare di « lesioni personali, escluse le lievissime ».

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È inconcepibile, in un reato di questo genere, la lesione lievissima.

A Z A R A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A Z A R A , *relatore*. Senatore Macaggi, se dal punto di vista tecnico-medico-legale ella può avere ragione, noi abbiamo il dovere

di evitare di incorrere nell'ipotesi assurda se vuole, ma che potrebbe verificarsi col suo emendamento, quella cioè di una persona che venga condannata alla massima pena per aver prodotto una lesione minima, sia pure con l'intenzione di arrivare, in tempo successivo, al massacro di un gruppo. Per queste ragioni la Commissione è contraria al suo emendamento e prega il Senato di attenersi al testo della Convenzione.

P R E S I D E N T E . Senatore Macaggi, mantiene il suo emendamento?

M A C A G G I. Credevo di aver convinto il Senato da un punto di vista tecnico; poichè non è così, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo articolo 1 con la modifica apportata al titolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2.

(*Genocidio mediante deportazione*)

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

P R E S I D E N T E . I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso propongono di sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: « (Deportazione a fine di genocidio) ».

A Z A R A , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento dei senatori Capalozza ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel testo di cui si è data lettura, con la modifica del titolo testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna Leone e Caruso hanno proposto un articolo 2-*bis*. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 2-*bis*).

(*Genocidio*).

« Chiunque cagiona la distruzione, in tutto o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale, è punito con la massima pena prevista dall'ordinamento giuridico penale ».

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A L L I N O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Onorevole Presidente, non vedo la ragione per cui gli onorevoli Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno proposto questo articolo 2-*bis*, che mi pare già contenuto nell'articolo 1 che è stato approvato. Il testo dell'articolo 1 stabilisce infatti che viene punito « chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo etnico, razziale o religioso, come tale, commette atti eccetera »; mentre l'articolo 2-*bis* punisce « chiunque cagiona la distruzione »: ora che differenza c'è fra l'ipotesi che uno commetta atti al fine di distruggere e la ipotesi che uno cagioni la distruzione? La unica differenza riguarda semmai il fatto

che il senatore Capalozza punisce chi cagiona la distruzione di un gruppo in tutto o in parte e punisce pure il tentativo, ma mi pare che questa ipotesi possa considerarsi benissimo assorbita nel testo dell'articolo 1 che abbiamo già approvato. Sono personalmente contrario all'emendamento.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Desidero soltanto richiamare l'attenzione del Senato sulla differenza che vi è con la disposizione di cui all'articolo 1 del disegno di legge e la disposizione di cui all'articolo 2-*bis* da noi proposto. Quello previsto all'articolo 1 è uno di quei reati che la dottrina definisce ad evento anticipato, cioè uno di quei reati che sono perfetti nella forma del tentativo: atti diretti a raggiungere un risultato. Il reato ipotizzato nell'articolo 2-*bis*, invece, si realizza con il conseguimento dell'evento, cioè con la distruzione in tutto o in parte di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Donde poi anche la diversità della pena, che è veramente notevole. Infatti, mentre per il reato di cui all'articolo 1, nel testo contenuto nel disegno di legge governativo e da noi già approvato, la pena è da 24 a 30 anni di reclusione, per il reato di cui all'articolo 2-*bis* si richiede la pena massima che sarà quella dell'ergastolo in tempo di pace e che può essere, in periodo bellico, la pena di morte in base al Codice penale militare di guerra.

AZARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore*. Vorrei dichiarare a nome della Commissione che non è accettabile l'ultima parte dell'articolo 2-*bis* proposto dal senatore Capalozza, in cui si parla genericamente di « massimo della pena ». Se approvassimo una tale dizione, i Magistrati sarebbero costretti a fare indagini e confronti fra tutte le pene stabilite nell'ordinamento giuridico. Non possiamo prevedere come la formula potrebbe essere interpretata.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma ora la questione è un'altra.

CAPALOZZA. Allora, anzichè dire « è punito con la massima pena prevista dall'ordinamento giuridico penale », si potrebbe dire « con la pena dell'ergastolo ». Ma bisognerà aggiungere che in tempo di guerra è applicabile la massima pena prevista, cioè la pena di morte.

SANSONE. È una applicazione automatica.

AZARA, *relatore*. Badate che la conseguenza potrebbe essere quella di far applicare dai giudici ordinari la pena di morte prevista dal codice penale militare. Per questo ritengo che il testo debba restare così come è. Altrimenti, ripeto, introdurremmo delle modifiche pericolosissime: lasciate che ve lo dica con quel poco di esperienza che ho.

CAPALOZZA. Stabiliamo pure lo ergastolo, ma io, proprio per mia conoscenza, vorrei che il senatore Azara mi spiegasse che cosa accadrà in tempo di guerra per genocidio commesso in tempo di guerra.

SANSONE. È automatico che si applichi il codice penale militare.

CAPALOZZA. Non è affatto automatico, onorevole Sansone, perchè nel codice penale militare di guerra il reato di genocidio non è previsto.

AZARA, *relatore*. Vorrei far presente che nell'articolo 3 del disegno di legge, che ancora non abbiamo esaminato, si dice: « Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo ». Non mi pare dubbia l'interpretazione, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra. Ma se usassimo l'altra formula proposta, cioè la pena

massima dell'ordinamento giuridico, potrebbe accadere che venisse applicata, anche in tempo di pace, la pena di morte.

Nell'emendamento dell'onorevole Capalozza riaffiora la contrarietà all'ergastolo che è stata trattata in Commissione: se cioè si debba mantenere o no nel nostro ordinamento giuridico. Ma è una questione che in questo momento è prematura: la discuteremo a fondo in sede più appropriata. Oggi risolvere di scorcio un problema di grande importanza, come è questo, mi sembra pericoloso. Quindi insisto perchè sia mantenuto il testo del progetto.

PRESIDENTE. Senatore Capalozza, lei intende sostituire l'ultima parte del suo emendamento con le parole « la pena dell'ergastolo »?

CAPALOZZA. Esattamente, signor Presidente, e la prego di chiedere l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Capalozza così formulato: « Chiunque cagiona la distruzione, in tutto o in parte, di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale, è punito con la pena dell'ergastolo ».

AZARA, *relatore*. La Commissione è contraria perchè significherebbe ripetere quello che si è detto prima.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario. L'onorevole Capalozza sa che il fine del suo emendamento è un altro. Perciò sia chiaro che il Governo e la Commissione sono contrari a tutto il testo dello emendamento all'articolo 2.

CAPALOZZA. Ma l'articolo 3 della Convenzione dice che saranno puniti il genocidio e gli atti diretti a commettere genocidio. Ma quando lo punite il genocidio in questa legge? Punite solo gli atti diretti a commettere il genocidio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma, senatore Capalozza, l'articolo 1 del disegno di legge è chiaro: chiunque al fine di distruggere, eccetera. Perchè ripetere?

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 2-*bis* non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 3.

(*Circostanza aggravante*)

Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

PRESIDENTE. I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(Atti diretti a commettere genocidio seguìti da morte)

« Se da alcuno dei fatti previsti dagli articoli 1 e 2 deriva la morte di una o più persone, si applica la pena prevista nell'articolo precedente ».

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIANQUINTO. Onorevole Presidente, mi accorgo che questo articolo 3 contiene una lacuna che in realtà era sfuggita al collega Capalozza ed a me stesso, che pure

abbiamo lavorato tutta la mattina intorno a questo disegno di legge.

L'articolo dice: « Se da alcuno dei fatti previsti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo ». Onorevoli colleghi, se da questi atti non deriva la morte, ma una lesione gravissima, grave o semplice, quale sanzione si applica? Adesso sì che torna opportuno lo emendamento che aveva proposto il collega Macaggi.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È stato approvato in sede di articolo 1.

AZARA, *relatore.* Si applica la reclusione da 24 a 30 anni.

GIANQUINTO. L'articolo 1 punisce i reati diretti a commettere il genocidio. Con l'articolo 1 si prevede il conseguimento dell'evento. Nell'articolo 1 non si è considerato il caso che si verifichi il genocidio, ma si puniscono gli atti diretti a conseguire il fine e, se anche il fine non si consegue, gli atti sono considerati come reato e come tali sono punibili.

Dice l'articolo 3: se da questi atti deriva la morte di una o più persone si applica la pena dell'ergastolo. D'accordo. Ma se da questi atti deriva al singolo una lesione gravissima, grave o semplice, quale sanzione si applica? (*Interruzione dal centro*). L'articolo 1 dice: « Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravi o gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da 24 a 30 anni ». Se poi da questi atti deriva la morte è previsto l'ergastolo. (*Interruzione del senatore Gava*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

AZARA, *relatore.* La Commissione è contraria. Non dimentichiamo il contenuto dell'articolo 1. Messi a confronto i due articoli, sono chiarissimi: chi commette gli atti indicati nell'articolo 1, a fine di genocidio, è punito con la reclusione da 24 a 30 anni. Se ne deriva la morte è punito, a norma dell'articolo 3, con l'ergastolo.

GIANQUINTO. E se procura la lesione?

AZARA, *relatore.* Se procura la lesione c'è, come ho detto, la reclusione da 24 a 30 anni.

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, mantiene l'emendamento?

GIANQUINTO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 4.

(*Genocidio mediante limitazione delle nascite*)

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

PRESIDENTE. I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il titolo.

Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il titolo con il seguente:

« (Atti diretti a commettere genocidio mediante la limitazione delle nascite) ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

AZARA, *relatore*. La Commissione lo accetta.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Capalozza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 5.

(*Genocidio mediante sottrazione di minori*)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione da dodici a ventuno anni.

PRESIDENTE. I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno presentato un emendamento sostitutivo del titolo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Sostituire il titolo con il seguente:

« (Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori) ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 6.

(*Imposizione di marchi o segni distintivi*)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso, è punito, per ciò solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.

CHABOD. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHABOD. Alcuni colleghi ed io vorremmo che si ribadisse al primo comma, quale interpretazione autentica da parte del Senato, che questa imposizione di marchi e di segni distintivi debba essere contraria agli usi di quel determinato popolo. Si diceva fra noi: se venisse qui un ottentotto, che ha l'usanza di segnarsi...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Noi facciamo la legge per l'Italia. Noi non mettiamo marchi alle persone.

CHABOD. Noi non proponiamo un emendamento, desideriamo soltanto che sia chiaro questo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Capalozza, Gianquinto, Gramegna, Leone e Caruso hanno presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Aggiungere, in fine, il comma seguente:

« Se dal fatto deriva una lesione personale o la morte si applicano anche le norme relative ai delitti contro la persona, previste dalla legge penale ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

AZARA, *relatore*. Mi pare che non vi sia necessità di questo emendamento, perchè la materia rientra negli articoli precedenti ed anzi potrebbe creare dei dubbi nell'applicazione della legge.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il rappresentante del Governo è contrario. Non si capisce veramente che cosa l'onorevole Capalozza e gli altri colleghi che hanno firmato l'emendamento abbiano voluto dire. Sarei anzi grato all'onorevole Capalozza se volesse chiarire il suo pensiero.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Credevo di averlo chiarito in sede di discussione generale, ma forse la mia voce non giungeva all'onorevole Sottosegretario. (*Commenti*). Lo dico senza ironia.

La questione è semplice. Cosa ha a che vedere quello che noi abbiamo approvato, con quello di cui stiamo discutendo? Noi stiamo discutendo dell'imposizione di marchi o di segni distintivi. Se dall'imposizione di marchi o di segni distintivi, reato previsto e punito dall'articolo 6, derivasse lesione o morte, in quanto i segni distintivi siano, in ipotesi, segni a fuoco o altrimenti impressi sulla carne, quale reato si commetterebbe?

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sarebbero lesioni aggravate.

CAPALOZZA. E questo vuol dire il mio emendamento.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non c'è bisogno di dirlo!

AZARA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore*. Senza il suo articolo non c'è dubbio che le cose procederanno proprio come lei desidera. Cioè, se l'impressione di un marchio provocherà lesioni, sarà punita con la legge penale normale, che anche noi vogliamo mantenere; viceversa, inserendo il suo articolo, non sappiamo quali conseguenze pratiche possano derivare e si corre il rischio di ottenere l'effetto opposto a quello da lei stesso desiderato.

CAPALOZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Con questi chiarimenti sono d'accordo. La mia preoccupazione era che si potesse eludere il concorso di reati. Ritiro, pertanto, il mio emendamento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 7.

(*Accordo per commettere genocidio*)

Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti previsti negli articoli precedenti, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti previsti negli articoli da 1 a 6 è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti previsti nel comma precedente.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Sansone, Caleffi, Parri, Mariotti e Banfi hanno proposto di aggiungere un articolo 9. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 9.

Per i reati previsti dalla presente legge è ammessa la estradizione del colpevole a favore dello Stato ove i reati sono stati commessi o della Corte criminale internazionale alla cui giurisdizione detti reati potranno essere deferiti a seguito di accordo fra gli Stati aderenti alla Convenzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1948.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Sono dolente di dover intervenire in questo dibattito in contrasto con il collega Spallino, ma mi ci ha un pochettino portato lui, quando, di fronte ad una mia interruzione, ha creduto di poter rilevare in me una certa contraddizione di atteggiamenti.

Ora io vorrei far rilevare al collega Spallino, quando ha detto che il Governo è stato sempre d'opinione diversa, che ha dato una efficacia un po' troppo retroattiva all'opinione del Governo attuale, perchè quando, senza alcuna obiezione e senza alcun rilievo, dopo la relazione del collega Persico, fu approvata la ratifica della Convenzione, evidentemente il Governo era d'avviso, perchè non fece nessuna riserva, che quanto era affermato nella relazione stessa fosse rispondente ad esattezza. Può darsi benissimo che altri Governi successivi dei quali non feci parte abbiano avuto un'opinione diversa. Ma il Governo del tempo, quello del 1952, del quale avevo l'onore di far parte come Ministro di grazia e giustizia, non è mai stato di opinione opposta a quella dell'onorevole Persico e non ha mai manifestato nessuna opinione opposta. Dirò di più, che difficilmente avrebbe potuto manifestare un'opinione opposta perchè avrebbe dovuto dichiarare, in sostanza, che invitava il Parlamento a votare una legge incostituzionale in quanto che, con la ratifica della Convenzione, si impegnava ad introdurre anche l'estradizione. La Convenzione è del novembre 1948, quindi posteriore all'entrata in vigore della Costituzione, ma la proposta di ratifica della Convenzione è ancora successiva, quindi in pieno regime dell'attuale Costituzione.

Pertanto credo che, proprio per mantenere la parola, sia necessario approvare

questo disegno di legge. Ritengo anche che fossero fondate le osservazioni del collega Persico quando parlava di reato complesso che assorbe delitto comune e delitto politico, un reato *sui generis* che non è più solo politico. Del resto, io penso che sia proprio un delitto assolutamente *sui generis*, di cattivo genere, ma non raffrontabile con i delitti politici, perchè è delitto contro l'umanità e per questo non può rientrare nell'ambito del delitto politico.

D'altra parte perchè dovremmo essere incoerenti con la legge precedente? Se per caso la Costituzione fosse stata violata, non oggi, ma nel 1952, e per restare coerenti con quanto votammo allora ribadissimo oggi l'incostituzionalità, resta il rimedio, perchè colui che fosse soggetto ad un procedimento di estradizione potrebbe benissimo ricorrere alla Corte costituzionale. Diversamente non potrebbe essere fatto perchè naturalmente l'eccezione di incostituzionalità non sorgerebbe mai. Il rimedio dunque c'è, nel caso in cui ci fossimo impegnati nel 1948 a fare qualcosa contro la Costituzione e avessimo deliberato qualcosa contro la Costituzione nel 1952. Ciò a mio avviso non è accaduto, ma, se fosse accaduto, il rimedio dovrebbe andare contro quella legge, la legge del 1952, e non già andando oggi contro una legge che abbiamo votato, per mantenere la parola, perchè la parola si mantiene non in parte ma in tutto. Con la Convenzione ci siamo impegnati ad introdurre questa disposizione ed evidentemente bisogna che l'introduciamo. Questa è la situazione.

Quindi, proprio per il principio che dice lei, che dobbiamo mantenere la parola, sono costretto, con rincrescimento, ad essere di avviso diverso dal suo e dichiaro che voterò l'emendamento dell'onorevole Sansone. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

AZARA, *relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento. Ho ascoltato con doverosa attenzione quello che ci ha detto il senatore Zoli. Che il reato sia politico non c'è, però, dubbio perchè il codice penale, all'articolo 8, ultimo comma, dice proprio così: « Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato (e, comunque sia considerato questo reato, offende certamente un interesse politico dello Stato), ovvero un diritto pubblico del cittadino ». E quale altro diritto maggiore della vita o dell'integrità personale? (*Interruzione del senatore Sansone*).

« È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici ». Ora, ditemi voi se reati del genere di quelli che abbiamo presi in considerazione non siano, almeno in parte, prodotti da un fine politico. Per queste ragioni la Commissione non accetta l'emendamento. Ma c'è anche di più. Nella Convenzione, che stabilisce le penalità e gli obblighi sanciti nell'articolo 5, si dice anche che le parti contraenti si impegnano a prendere, conformemente alle loro rispettive Costituzioni, le misure legislative necessarie... eccetera. Ora, quando la nostra Costituzione dispone nell'articolo 10 che non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, e nell'articolo 26 dispone che l'estradizione del cittadino non può in alcun caso essere ammessa per reati politici, io credo che abbiamo il dovere di provvedere conformemente anche nel caso in esame. Se si vorrà provvedere altrimenti, dovrà essere proposta una legge costituzionale.

SANSONE. Perchè questo reato deve essere definito politico in partenza?

AZARA, *relatore*. Non c'è dubbio, a mio avviso, che per il nostro codice e per la Convenzione si tratti di un reato politico.

Voce dalla sinistra. È un crimine abietto, non è un reato politico!

AZARA, *relatore*. E non può esservi un reato politico che sia al tempo stesso un crimine abietto?

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Zoli, che in questo momento non mi ascolta (in realtà non mi ascolta mai, nè in questo, nè in altri momenti) (*ilarità*) sa con quanta devozione e con quanta fedeltà seguo i suoi insegnamenti e i suoi consigli. Questa volta però sono proprio dolente di non poterle obbedire, senatore Zoli, e di non poter soprattutto compenetrarmi del suo spirito. La fierezza e l'intelligenza sua sono note a tutti, senatore Zoli, ma votare a favore dell'emendamento dei senatori Sansone, Caleffi, Parri e Mariotti può essere oggi apprezzabile solo dal suo punto di vista, perchè la questione se il delitto di genocidio sia un delitto politico o un delitto complesso, cioè comune e politico o contro l'umanità insieme, doveva essere chiarito al momento della famosa ratifica: allora il Guardasigilli del tempo avrebbe potuto, con tutta l'autorità e la sua scienza, dirimere ogni dubbio in proposito, e noi oggi, discutendo gli articoli del disegno di legge, non avremmo avuto motivo di occuparcene.

Posso capire perciò che ella voglia, in questa occasione, manifestare il pensiero del Guardasigilli del tempo, che era il senatore Zoli, non essendo stato, allora, reso manifesto. Ma pur apprezzando ogni suo gesto positivo o negativo, per quello che attiene al merito della questione devo dissentire e devo dichiarare che quanto ha già osservato il relatore onorevole Azara è sufficientemente convincente. Tutti i Governi precedenti, quello in cui Guardasigilli era lo onorevole Moro, quello in cui Guardasigilli era lo stesso onorevole Gonella, hanno sempre ritenuto che il delitto di genocidio avesse natura di delitto politico. Tale apprezzamento potrà essere discutibile, ma come ho già detto non si può non condividere l'opinione del senatore Capalozza, che si tratti di una questione veramente politica.

Certo si possono portare argomentazioni a favore dell'una e dell'altra tesi, tuttavia noi partiamo dal presupposto, ormai approvato dal Senato, che si tratti di un delitto politico. Quindi non possiamo dichiararci favorevoli all'emendamento aggiuntivo dei senatori Sansone, Caleffi ed altri, perchè andremmo tra l'altro contro le disposizioni degli articoli, se non mi sbaglio, 10 e 26 della Costituzione. Bisogna ricordarsi che, trattandosi di un delitto politico, non può esser concessa estradizione. Non parliamo poi della Corte criminale che oggi neppure esiste. Debbo aggiungere inoltre che tutti i Paesi, specialmente quelli oltre cortina, mai hanno voluto aderire a sottoporre i loro cittadini o i cittadini stranieri, macchiatisi di un delitto di questa specie, commesso nei rispettivi territori, alla giustizia di una Corte criminale.

Per questi motivi il rappresentante del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Senatore Sansone, mantiene l'emendamento?

SANSONE. Lo mantengo.

CAPALOZZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Per ragioni di coerenza giuridica, dichiaro, a titolo personale, che non posso purtroppo votare l'emendamento aggiuntivo. Ripeto: mio malgrado. Purtroppo, il codice sentimentale non è legge scritta o coattiva. Ripeto: purtroppo. Sicchè mi asterrò dalla votazione, ad evitare anche l'ombra di un dissenso nel merito della richiesta del collega Sansone.

L'estradizione è indubbiamente obbligatoria per la legge di ratifica e bisogna trovare la strada per disporla. Infatti, gli Stati hanno il diritto, per l'articolo sesto della Convenzione, di tradurre dinanzi ai loro tribunali gli autori del genocidio e degli altri reati previsti in questa legge. Ma l'estradizione deve essere disposta, a mio parere — parere tecnico, non politico — attraverso l'unico strumento possibile, che è la legge costituzionale. Per tale auspicata legge

costituzionale, anticipo, naturalmente, fin d'ora, il mio voto favorevole. Ogni altro espediente, quale quello predisposto dal collega Sansone, sarebbe estremamente pregiudizievole, se non altro perchè aprirebbe la strada a ritardatrici questioni di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale.

Frattanto, resta fermo che, in sede interlocutoria, la perseguibilità dei reati commessi da stranieri, che si rifugiano in Italia, è assicurata dagli articoli 7 ed 8 del codice penale: e in ciò mi conforta il parere di quel giurista egregio che è il nostro collega senatore Azara, già Presidente della suprema Corte di cassazione.

CHABOD. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHABOD. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo aggiuntivo per le ragioni esposte dal senatore Zoli. Le quali trovano conforto non in vaghi motivi sentimentali o in discutibili opinioni sull'articolo 8 e sulla natura del delitto politico, bensì nella Convenzione stessa, la quale risolve ogni questione dicendo chiaro e tondo all'articolo 7: « Il genocidio e gli altri atti enumerati all'articolo 3 non saranno considerati come delitti politici per quanto concerne l'estradizione ». Segue poi un comma, che finora non ho udito leggere, e che dice: « Le parti contraenti si impegnano in tal caso a concedere l'estradizione ». Quindi semmai non bisognava aderire allora...

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Senatore Chabod, c'è prima, però, un articolo, che dice « secondo le rispettive Costituzioni ». (*Commenti*).

CHABOD. Ma quando qui si dice che le parti contraenti si impegnano in tal caso a concedere l'estradizione...

AZARA, *relatore.* Si impegnano subordinatamente all'articolo 5, però, il quale dice di agire secondo le rispettive Costituzioni.

ZOLI. L'impegno è del 1948 e la Costituzione era già entrata in vigore.

CHABOD. Se mai questo dubbio doveva sorgere allora; noi oggi dobbiamo dare esecuzione a quella Convenzione, perchè non si dica che noi firmiamo degli impegni e poi non li rispettiamo se non in parte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9 proposto dai senatori Sansone ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e contro prova, è approvato*).

I senatori Capalozza, Gianquinto, Mancino ed altri hanno proposto un articolo 8-*bis* Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Art. 8-*bis*.

Per i delitti precisati dalla presente legge non è richiesta alcuna condizione di punibilità o di procedibilità.

PRESIDENTE. Il senatore Capalozza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CAPALOZZA. Signor Presidente, essendo stato approvato l'emendamento Sansone, ritiro il mio.

PRESIDENTE. I senatori Caruso, Capalozza ed altri hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« La presente legge avrà la durata prevista dall'articolo XIV della Convenzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, cui l'Italia ha aderito con la legge 11 marzo 1952, n. 153 ».

PRESIDENTE. Il senatore Caruso ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* CARUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento presentato da me e da altri colleghi è stato originato dal fatto che nè nella relazione che accompagna il disegno di legge nè nella relazione della Commissione si fa cenno che trattasi di una legge temporanea. Noi non stiamo introducendo una nuova norma per inserire il reato di genocidio nel nostro ordinamento giuridico, ma stiamo approntando uno strumento legislativo che stabilisca il reato di genocidio per un tempo determinato. Infatti si provvede in virtù della legge 11 maggio 1952 con la quale venne autorizzato il Governo della Repubblica ad aderire alla Convenzione internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 9 dicembre 1948. Questa Convenzione considerava che il reato doveva stabilirsi per anni 10 e successivamente per anni 5, sempre che non venisse nel frattempo una disdetta. La Convenzione è per anni 10, rinnovabile di 5 anni in 5 anni.

Voce dal centro. Ma il diritto penale è stabilito. (*Interruzione del senatore Sansone*).

CARUSO. Allora io ritengo che era bene chiarire inizialmente questo fatto. Io ero convinto che noi votavamo una legge in adempimento di un impegno... (*Interruzione del senatore Oliva*).

Io vorrei comunque sapere su questo punto il pensiero della Commissione.

AZARA, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *relatore.* Non creda, onorevole Caruso, che la Convenzione finisca dopo cinque anni. L'articolo 4 dice che è data esecuzione alla Convenzione. Con ciò entra in vigore la legge nostra, ma la Convenzione di cinque anni in cinque sarà automaticamente rinnovata e finirà solo quando tutti i membri l'avranno disdetta, il che, dal punto di vista umano, non è possibile concepire. Col suo emendamento metteremmo in essere una disposizione che non servirebbe a niente. Non c'è dubbio che questa che noi discutiamo sarà una legge interna, se pure è esecuzione della Convenzione. Come legge interna, quindi, continuerà ad aver vigore anche se la Convenzione decadrà, *quod Deus avertat,* finchè non sarà abrogata da altra legge.

CARUSO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea » (185), *così modificato*: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Vergani. Ne ha facoltà.

VERGANI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la nostra parte è contro il progetto di legge presentato dal Governo, perchè la materia che esso vorrebbe riesaminare è già stata elaborata e sistemata organicamente dalla legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il progetto di legge presentato tende a rompere l'equilibrio che è stato creato da quella legge ed a determinare quindi delle situazioni inammissibili. Il contenuto, del resto, del progetto presentato è abbastanza sibillino. La nostra parte ritiene che vi sia significato particolare in questo disegno di

legge, che riguarda poche persone, che senza dubbio è fatto un pochino su misura: basterebbe questa interpretazione a giustificare la nostra posizione contraria.

D'altra parte, è un po' sospetta anche la fretta che è stata posta dal Governo per l'approvazione di questo disegno di legge. Questa fretta denota e conferma quel che dicevamo prima, cioè che il disegno di legge presenta un vestito fatto apposta per certe persone.

Inoltre i motivi che vengono esposti per sostenere il disegno di legge potrebbero valere anche per altri ufficiali che sono stati esclusi dal provvedimento; mi riferisco cioè ai generali di brigata.

Le ragioni che sono state addotte anche in Commissione hanno, senza dubbio, una certa consistenza, ma non riescono a convincerci perchè si debba presentare oggi questo disegno di legge, che vuole modificare soltanto una parte della legge organica attualmente in vigore per le promozioni e per la sistemazione degli ufficiali dell'Aeronautica. Noi riteniamo quindi che il Senato farebbe bene a rigettare il disegno di legge e a dare incarico, semmai, al Governo di presentare un progetto più completo, più organico, che riveda completamente la vecchia legge del 10 aprile 1954, n. 113. Siamo dunque contrari.

Purtuttavia, data la premura che il Governo ha messo, sia in Commissione sia qui in Aula, potremmo anche aderire a ritirare la nostra opposizione e ad accettare il disegno di legge, qualora esso venisse modificato, venisse allargato e venissero così eliminati una serie di sospetti e di pensieri reconditi. È a questo proposito che presento un emendamento, che tende a creare le condizioni per far sì che anche la nostra parte possa aderire ad una eventuale approvazione del disegno di legge.

Il nostro emendamento tende ad allargare la cerchia, il raggio di azione della legge che stiamo discutendo, ad ammettere cioè anche i generali di brigata al beneficio della legge in discussione. È vero: esistono posizioni diverse. I motivi per cui il Governo ha proposto soltanto la modifica dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di divisione e di squadra sono motivi, come dicevo prima, che possono essere presi in esame. Noi però riteniamo che sussistano motivi tali da giustificare la nostra proposta di modificare la legge del 1954 anche per quanto riguarda i generali di brigata.

Il nostro emendamento è semplicemente questo: aggiungere all'articolo unico dopo le parole «divisione aerea» le parole «di brigata aerea» ed aggiungere dopo l'ultima riga le parole «generale di brigata aerea, anni 57».

Riteniamo di proporre una cosa giusta, una cosa che allontani certi sospetti, che possa soddisfare altri ufficiali della nostra valorosa Aeronautica; noi tendiamo con questo emendamento a modificare la legge in modo tale da renderla più consona alle esigenze del servizio della nostra Aeronautica. D'altra parte, se questo emendamento non sarà accettato, riprenderemo la nostra vecchia posizione, posizione che abbiamo anche tenuto in Commissione, di votare cioè contro la legge così come è stata presentata dal Governo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Vice Presidente del Consiglio e Ministro della difesa, io non voglio raccogliere una parola detta dall'onorevole Vergani pochi momenti fa quando egli affermava che questa legge potrebbe avere delle finalità di ordine personale. Ritengo invero che ogni legge abbia una sua teleologia, voglia cioè raggiungere dei fini i quali, nel caso presente, riguardano il migliore funzionamento delle Forze Armate, in particolare dell'Aeronautica. Penso pure che, se dall'applicazione o meno della norma possono derivare a taluno dei vantaggi, questi sono, vorrei dire, degli effetti solo secondari della legge.

PALERMO. È convinto proprio che questa legge miri solo a questi fini generali?

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Mi ero permesso di dire preventivamente che le leggi possono avere anche dei beneficiari « occasionali », per usare una vecchia frase, cara al mio maestro di diritto penale, Alessandro Stoppato. Ma ora mi occupo unicamente di quelle che sono le finalità generali della legge, e farò anche al proposito una dichiarazione schietta.

Sarebbe desiderabile che, una volta che i limiti d'età sono stabiliti, questi rimanessero fissi per molto tempo, quasi direi fissi *sub specie aeternitatis*. Ora, mentre la nostra gloriosa Marina e il nostro glorioso Esercito da tanti anni operano per la Patria, l'Aeronautica ha una vita ancora breve, e proprio perchè la vita dell'Aeronautica è breve sono accaduti nel campo della organica aeronautica e nel campo degli stessi mezzi aeronautici molte variazioni, per cui possiamo dire che non vi è niente di più dinamico dell'Aeronautica stessa nel senso che essa è l'Arma dai mezzi più veloci e che ha subito le variazioni più frequenti e più rapide.

Quando, onorevole Palermo, io avevo lo onore, dopo esser stato fante, di fare l'ufficiale di cavalleria, ho cercato, anche in guerra, di mettere in pratica l'insegnamento che il comandante deve stare in testa al reparto, o al « riparto » come ci ricordava un vecchio generale della prima guerra mondiale. Anche nell'impiego dell'Aeronautica — l'onorevole Palermo me lo insegna, perchè è stato Sottosegretario per lungo tempo, lasciando un caro ricordo di sè nelle Forze Armate (lei non lascia solo ricordi, stabilisce climi psicologici sempre simpatici, onorevole Palermo) — gli stormi venivano condotti all'attacco (lo lasci dire all'ex Capo di Stato Maggiore degli aerosiluranti d'Italia), anche nell'ultima guerra mondiale, dai comandanti posti in testa alla formazione. E poichè abbiamo l'onore di avere qui come Ministro della difesa sua eccellenza Segni, vorrei ricordare una battaglia di mezzo agosto del 1942, svoltasi poco lontano dalle coste della sua gloriosa ed eroica Isola, dove tra gli altri il comandante è caduto in testa al suo stormo. Ma da quei giorni, nei quali il *radar* per primo cominciava a causare tante perdite alla nostra Aeronautica e la elettronica aveva una larghissima parte nello stesso impiego delle Forze Armate, i concetti di condotta sono profondamente mutati. Oggi, senza pensare che verrà forse il giorno in cui gli aerei saranno, in una deprecabilissima guerra, comandati solo a distanza con metodi elettronici, non è più configurabile un comandante di grande o grandissima unità aerea il quale vada in testa ai « riparti ». Il comando dovrà essere tenuto da terra e teletrasmesso, di modo che quella che era la ragione psicotecnica, per la quale si esigeva che i generali avessero a cessare dal servizio quando si ritenesse non fosse più loro consentito il volo, e soprattutto il volo bellico, non ha più validità oggi. Vorrei anche aggiungere che, se si volesse prendere l'argomento *ex adverso*, i generali anche a 55-58 anni non potrebbero essere impiegati su velivoli ultrasonici con continuità. Già i limiti di età attuali sono superati da esigenze di impiego quanto mai impegnative per l'organismo che deve subire, come gli onorevoli colleghi mi insegnano, accelerazioni, forza di gravitazione ed altri elementi che influiscono profondamente sul fisico umano in volo. Pertanto dicevo al collega onorevole Vergani che, quando pensiamo che si devono oggi mutare i limiti di età, pensiamo di doverlo fare perchè effettivamente, mentre una volta si richiedeva per un generale delle forze aeree un'età giovanile perchè potesse essere sempre in volo, oggi i comandi si trasmettono da terra e l'argomento psicotecnico, ripeto, non ha più validità presente.

Resta da vedere, in questa dinamica dei mezzi e in questa variazione dell'arte militare aerea, se non ci sia qualcosa da aggiungere. C'è da aggiungere questo, che gli ammiragli passano in ausiliaria a 63 anni, e così i generali di Corpo d'Armata, mentre i pari grado dell'Aeronautica vanno in ausiliaria a 58 anni.

A che cosa porta questa differenza di 5 anni? Porta che negli Stati Maggiori com-

binati, complessi, i Generali d'Aeronautica sono preliminarmente esclusi in quanto non riescono mai a rimanere in servizio e ad evidenziarsi per un certo numero di anni. Non dirò, davanti al Senato della Repubblica, che l'Aviazione debba essere la forza armata pilota. Non conosco, onorevole Palermo, quello che succede oltre cortina. Aspetto sempre che lei, potente in Cina e in Russia, mi conceda un passaporto che integri finalmente la mia insufficienza culturale in questa materia. (*Commenti dalla sinistra*). Ciò dico benignamente.

Ritengo che in ogni Paese del mondo, proprio per quella ragione che ho più volte affermato qui dentro, vi sarà la possibilità dell'impiego a distanza dell'Arma aeronautica; parlo dei missili e della missilistica. Questo esige che i generali di Aviazione non siano esclusi, a priori, dagli Stati maggiori combinati, come l'odierna situazione di squilibrio consente.

Non so chi beneficerà della legge, in linea particolare. So che io, benchè sia un fedele della fissità come un buon dogmatico dovrebbe sempre essere, ho infatti dovuto cambiare opinione. Ed è per queste ragioni che ho steso la relazione in cui ho indicato i motivi che richiedono una perequazione; e per questo chiedo agli onorevoli senatori di voler approvare il disegno di legge presentato dal Governo. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

SEGNI, *Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro della difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ho poco da aggiungere a quanto è stato scritto nella relazione ministeriale, in quella dell'onorevole Cornaggia Medici, e a quanto così bene egli ha testè esposto. Non vi sono presupposti maliziosi, in questo disegno di legge, benchè sia naturale che, prorogando i limiti di età, vi siano alcuni ufficiali che fruiscono immediatamente della proroga. Peraltro ciò non esclude che molti altri ne verranno a godere. Non vi è un beneficiario diretto, ma vi è una serie di beneficiari, come avviene ogni qual volta nuove norme modificano i limiti di età.

Il problema deve essere invece impostato nei seguenti termini: è conveniente o no mantenere in servizio gli ufficiali aviatori arrivati agli alti gradi, i quali hanno acquisito un'esperienza ed una competenza non facilmente sostituibili? Anche prima d'ora erano valide le considerazioni come queste, ma esse venivano a cadere dinanzi alla circostanza che, ad un certo momento, l'età non permetteva più il volo. Oggi, se dovessimo collocare a disposizione tutti gli ufficiali aviatori che non possono volare, noi dovremmo collocare a disposizione quasi tutti gli ufficiali che hanno superato i quarant'anni. I nuovi sempre più veloci velivoli non tollerano che si superi una determinata età, e i comandanti delle unità aeree più importanti, e ormai anche delle meno importanti, diventano rapidamente inidonei al volo.

Questo non esclude che essi possano avere invece compiti molto importanti con funzioni operative. Ecco perchè si mantengono in servizio degli ufficiali con compiti direttivi che non debbono essere eseguiti in volo Venuta a mancare questa caratteristica del comando in volo, da un punto di vista tecnico può giustificarsi l'ulteriore proroga dei limiti di età. Attualmente esiste uno squilibro, in materia, tra le tre Forze armate. Giustamente è stato ricordato che l'Esercito e la Marina hanno limiti di età più elevati di ben cinque anni. Le ragioni tecniche che avevano determinato questo squilibrio sono venute a cadere con gli odierni perfezionamenti. E sotto questo profilo il provvedimento è pertanto perfettamente giustificato.

Ma vi è anche un argomento giuridico da considerare. Nella relazione si è osservato che, con la legge del 1955 sull'avanzamento, si è venuta a creare una singolare situazione per i generali di squadra aerea ed anche per i generali di divisione aerea. I termini minimi in cui ogni ufficiale deve permanere nei singoli gradi fanno sì che gli ufficiali di aviazione restino quasi totalmente esclusi dal grado di generale di squadra. I limiti di età colpiscono, infatti, la massima parte degli ufficiali prima che questi possano com-

piere quel minimo di servizio nei vari gradi che è richiesto per giungere al comando della squadra aerea. Si tratta dunque di eliminare lo squilibrio determinato dalle disposizioni della legge del 1955 in relazione ai limiti di età stabiliti nella legge del 1954, dando a tutti la possibilità di conseguire i più alti gradi; anche per questo motivo i limiti per generale di squadra aerea sono stati elevati a 60 anni.

Questo ha comportato naturalmente la necessità di aumentare i limiti di età del grado inferiore, cioè quelli per generale di divisione aerea. Si è proposto di elevare tali limiti a 58 anni.

Se il Presidente me lo consente, vorrei pronunciarmi ora sugli emendamenti presentati i quali, anche se formalmente diversi, sostanzialmente riguardano due situazioni.

Per i generali di brigata aerea, si propone che il limite di età sia portato a 57 anni, con gli emendamenti dei senatori Vergani e Moltisanti. Io noi faccio nessuna obiezione e mi rimetto al Senato.

Mi rimetto al Senato anche per quanto riguarda la data di applicazione del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

Articolo unico.

I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea e di divisione aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea . . . anni 60
generali di divisione aerea . . . anni 58

PRESIDENTE. I senatori Moltisanti, Canonica, Crollalanza, Pennavaria, Molinari, Baldini e Massimo Lancellotti hanno presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

CARELLI, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo unico con il seguente:

" I limiti di età stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono modificati come segue:

generali di squadra aerea: anni 60;
generali di divisione aerea: anni 58;
generali di brigata aerea: anni 57 " ».

PRESIDENTE. Un analogo emendamento è stato presentato dai senatori Vergani ed altri, tendente ad aggiungere alle parole: « di divisione aerea » le altre: « e di brigata aerea » e alle parole: « generali di divisione aerea: anni 58 », le altre: « generali di brigata aerea: anni 57 ».

Il senatore Moltisanti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, noi non siamo contrari all'approvazione di questo disegno di legge; desideriamo però che venga integrato con l'emendamento proposto da me e dagli altri colleghi che lo hanno sottoscritto, tendente ad aumentare di un anno il limite di età anche per i generali di brigata aerea.

Tale provvedimento risponderebbe ad un senso di giustizia, giacchè eviterebbe che, con l'aumento dei limiti di età soltanto per i generali di divisione e di squadra aerea, qualche generale di brigata non potesse raggiungere a sua volta i limiti di età prima di avere la possibilità di accedere al grado superiore.

Le stesse considerazioni che sono contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge ed in quella del senatore Cornaggia Medici, il quale dimostra e conferma la competenza e la passione con cui tratta questi ed altri problemi che si riferiscono ai generali di squadra e di divisione, valgono anche per i generali di brigata. Trattenendo, infatti, in servizio attivo ancora per un anno ufficiali nel pieno delle lo-

ro facoltà fisiche e mentali, si arrecherebbe notevole vantaggio all'amministrazione dell'Aeronautica che avrebbe per un più lungo periodo al vertice della gerarchia ufficiali già ricchi di studio, di competenza e di esperienza. La permanenza in servizio per un altro anno dei generali di brigata aerea comporterebbe un aumento di spesa del tutto irrilevante. Infatti, per la legge 12 novembre 1955, n. 137, che prevede le vacanze organiche obbligatorie, per cui le promozioni stesse avvengono in quantità fisse per ogni anno e per ogni grado, il numero fisso delle promozioni da effettuare per i generali di brigata è di 4 appena. Di conseguenza, il maggior onere per il bilancio del Ministero della difesa sarebbe costituito dalla differenza tra il trattamento di quiescenza e il trattamento di servizio attivo per soli 4 ufficiali e per il periodo di un anno. Il Senato, approvando il disegno di legge con l'emendamento da noi proposto, compirebbe un atto di giustizia nei riguardi di tutti gli ufficiali generali della gloriosa Aeronautica italiana ed oltretutto si darebbe la buona impressione che c'è la volontà di avviarsi ad una riduzione, se non ad una eliminazione, della forte sperequazione attualmente esistente circa i limiti di età tra gli ufficiali dell'Aeronautica e quelli dell'Esercito e della Marina. Per le stesse considerazioni fatte dal Ministro, onorevole Segni, e dal Presidente della Commissione difesa, onorevole Cerica e dal relatore, onorevole Cornaggia Medici, nelle relazioni scritte e negli interventi di questa sera in Aula, tale sperequazione nell'epoca moderna non ha assolutamente motivo di esistere.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non sarebbe venuto al vostro esame se l'onorevole Sottosegretario alla difesa avesse avuto in Commissione la stessa posizione che oggi così autorevolmente ha assunto il Vice Presidente del Consiglio nonchè Ministro della difesa.

CINGOLANI. Non sei contento?

PALERMO. Noi siamo contrari a questo disegno di legge. Quando si chiede l'aumento dei limiti di età dei generali, potete essere sicuri che non passerà molto tempo e la stessa richiesta sarà avanzata dai colonnelli, dai maggiori, dai capitani e così via e, quando saranno aumentati i limiti di età degli ufficiali superiori ed inferiori dell'Aeronautica, siatene sicuri, vi sarà richiesta analoga da parte degli ufficiali di Marina e poi di quelli dell'Esercito. Vi par serio tutto ciò? Ecco perchè noi abbiamo sempre nel passato insistito, cosa che facciamo anche oggi, perchè le leggi fondamentali delle nostre Forze armate siano ispirate da criteri organici. Solo così non ci troveremo di fronte a situazioni che mi limiterò a qualificare caotiche. Infatti mai il Senato si è trovato di fronte ad un complesso organico di legge tale da garantire il funzionamento delle Forze armate. Ne volete la prova? Nel 1954, e propriamente il 10 aprile, la legge sullo stato degli ufficiali è approvata; nel 1955, e propriamente il 12 novembre, è approvata quella sull'avanzamento. Non ricordo la data dell'approvazione dell'altra legge, pur importantissima, sugli organici. E che dire di quella sull'ordinamento? Nel 1957 venne presentata soltanto quella sull'ordinamento dell'Esercito, che non fu approvata per lo scioglimento anticipato del Senato, senza che avessimo notizie o cognizione di quelle analoghe per l'Aeronautica e per la Marina.

Se vogliamo quindi fare le cose seriamente, senza doverle rivedere a distanza di breve tempo, è necessario che il Ministro si decida a proporre al Parlamento un coordinamento di tutte le leggi fondamentali che riguardano le Forze armate; e non ricorrere a provvedimenti singoli, particolari, frammentari, che creano malcontento e disordine.

Fatta questa premessa, vengo alla richiesta di aumento dei limiti di età per i generali di squadra e di divisione aerea. L'onorevole Ministro si è reso conto della giustezza della nostra richiesta e non si oppone all'aumento dei limiti di età anche per i generali di brigata. Con tale modifica, questa legge noi la voteremo. E non per le ragioni addotte dallo

onorevole Cornaggia Medici, nè per la sua fiorita eloquenza che egli ispira sempre alle più gloriose tradizioni della retorica militaresca. Così, abbiamo appreso che oggi i generali di divisione non volano più, ma che da terra dirigono il volo degli aerei attraverso leve o premendo bottoni. L'onorevole Pacciardi sarà felice: nessuno potrà più dubitare della giustezza della richiesta da lui a suo tempo avanzata circa l'aumento del numero dei generali, perchè essi da terra premono i bottoni. Non so nascondervi, onorevoli colleghi, il mio timore per i generali che premono i bottoni.

GENCO. Premeremo anche noi il bottone per votare.

PALERMO. Quando tu premerai il bottone, lo farai seguendo la tua coscienza, ma quando un generale piuttosto vecchio preme un bottone per guidare i giovani che volano, io ho paura dell'aumento dei limiti di età. Quanto più aumenta la differenza di età tra quelli che volano e quelli che da terra dirigono, tanto più aumenta la nostra responsabilità di legislatori.

Ad ogni modo, data l'ora tarda, non aggiungo altro, confermando la mia richiesta che per l'avvenire il Ministro della difesa ci presenti provvedimenti nel loro complesso organici. Nello stesso tempo dichiaro di votare a favore del disegno di legge estendendo l'aumento dei limiti di età anche ai generali di brigata.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Fui io in verità il primo presentatore dell'emendamento per l'aumento dei limiti di età ai generali di brigata aerea. Premetto di essere favorevole alla revisione di tutti i limiti di età, in genere, per gli ufficiali, perchè ritengo che, a mano a mano che la scienza si sviluppa in campo militare, le attitudini fisiche debbano essere prese meno in considerazione e la preparazione tecnica e l'esperienza acquisita debbano invece essere sempre più tenute in conto. Conseguentemente la questione dei limiti di età deve essere rapportata non tanto alle attitudini fisiche, quanto alla preparazione e alla esperienza dell'ufficiale.

Sarei anche favorevole ad una disposizione generale, che fu introdotta nella legge sullo stato dei sottufficiali e non è stata mai presa in considerazione per gli ufficiali, relativa cioè alla utilizzazione dei militari che abbiano raggiunto un certo limite di età in compiti di carattere civile. Ma questo problema è di più vasta portata ed esula dalla odierna discussione.

Sono favorevole all'emendamento proposto, perchè non mi pare che, da una disposizione che si occupa dell'età degli ufficiali generali di squadra aerea, debbano essere esclusi i generali di brigata aerea. Quando la legge sull'avanzamento degli ufficiali fu proposta al Parlamento, era stabilito che per i generali di squadra aerea e di divisione aerea il limite di età fosse rispettivamente di 60 e di 58 anni. Il Parlamento ridusse il limite dei generali di squadra aerea a 58 anni e quello dei generali di divisione aerea a 57 anni. Necessariamente esso non poteva portare i generali di brigata aerea ad un'età superiore ai 56 anni, per dare un distacco dai generali di divisione aerea. Adesso però che si rivedono le età dei generali di squadra aerea e di divisione aerea e che questi ultimi sono portati da 57 a 58 anni, non c'è nessuna ragione che i generali di brigata aerea restino con un limite di 56 anni e non siano riportati a 57 anni, giacchè in tal modo il distacco dai generali di divisione viene a stabilirsi.

Questi sono i due motivi per i quali io proposi dinanzi alla Commissione lo stesso emendamento e per i quali mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto oggi da onorevoli colleghi, dolente di non aver avuto il tempo, perchè impegnato nella Commissione Giuffrè, di presentarlo io stesso.

CERICA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERICA. Per le medesime ragioni per le quali il Ministro si rimette al Senato la Commissione dichiara di fare altrettanto.

Personalmente prendo l'occasione per rispondere ad una preoccupazione espressa dal senatore Palermo. Egli si è dimostrato alquanto perplesso circa l'opportunità dell'elevamento dei limiti di età dei generali dell'Aviazione. Evidentemente la 4ª Commissione durante la passata legislatura quando in sede di esame della legge di avanzamento ebbe a votare la diminuzione dei limiti di età proposti dal ministro Pacciardi ebbe ad essere influenzata dallo stesso pensiero. Ricordo che in tale occasione si sostenne la necessità di limiti più bassi che per le altre Forze armate perchè i commissari ritennero indispensabile che l'alto inquadramento dell'Aeronautica dovesse essere di generali più giovani, per la maggiore efficienza fisica.

Mi permetto di sottolineare che le esigenze effettive non giustificano tutto ciò. Combattendo in Africa settentrionale negli anni 1940-41 io fui tra coloro che, nel momento nel quale la VIII Armata inglese con la forza schiacciante dei suoi carri armati e dei suoi mezzi ruppe l'ordinativo difensivo delle nostre divisioni mancanti di carri armati e di armi anticarro e fu necessario l'intervento aereo in stretta cooperazione con le Forze armate di terra in ritirata, assistettero con commozione al sacrificio eroico della V squadra aerea che si sostituì all'artiglieria che ci mancava per fare azioni di mitragliamento e di spezzonamento sui mezzi corazzati avversari per frenarne l'impeto, il che permise di salvare quel che si potette salvare per fare una resistenza rallentatrice sul territorio cirenaico. Noi sapevamo che alla testa delle formazioni trovavansi il Comandante della V squadra aerea, il valoroso generale Felice Porro, e gli altri generali che da lui dipendevano. Certamente, nel dare atto alla V squadra aerea che si sacrificò sui campi di battaglia in fraterna cooperazione con le nostre fanterie in un sacrificio che in quel momento fu forse indispensabile, io debbo pur riconoscere che oggi non è più quello il compito che deve richiedersi ai Comandanti elevati dell'Arma aerea. Dal 1940 ad oggi il progresso della tecnica e l'impiego dell'Arma aerea che ne consegue richiede che gli alti Comandanti dell'Arma stessa svolgano altro compito indispensabile. Tale compito è ormai troppo scientifico e tecnico e gli apparecchi ad alta velocità non sono più tali da consentire ai più elevati Comandanti il loro pilotaggio in testa alle formazioni.

Gli alti Comandanti dell'Aviazione militare dovranno svolgere il loro comando da centrali di direzione e di impiego che normalmente dovranno funzionare da terra e non in volo. Il Comandante non potrà più esercitare il comando col senso sportivo e cavalleresco del Comandante di stormo e di squadriglia perchè se ciò facesse non potrebbe più assolvere il compito di alto comando che gli compete e che deve assolvere.

I Comandanti elevati dell'Arma aerea per il normale rendimento della loro funzione di comando devono giungere agli alti gradi e permanervi in età e per il tempo indispensabile e necessario per svolgere proficuamente la loro azione di comando nella sfera di relativa competenza. Quando i limiti di età sono troppo bassi, per loro manca il congruo periodo di permanenza nel grado per svolgere convenientemente un programma di comando e per acquistare una piena conoscenza ed esperienza del comando che si esercita. Occorre evitare che il troppo frequente e rapido cambio di Comandanti elevati turbi e logori il rendimento delle unità dipendenti che non possono essere strumenti di studi e di esperienze personali ma debbono essere strumenti vitali da potenziare. La ragione quindi per la quale oggi noi siamo qui a perorare l'elevamento dei limiti di età dei generali della Aviazione risponde a scopi di tecnica militare. Gli aviatori italiani tutti, dai Comandanti elevati ai piloti di apparecchio, hanno dato tali esempi e prove di eroismo che non si può porre in dubbio il loro alto spirito militare e nazionale. Ma non basta per le Forze armate il semplice eroismo. In guerra è necessario essere eroici e saper morire, ma è soprattuto necessario essere capaci di vincere in quanto l'eroismo serve per spianare la vittoria ma non può essere da sè solo elemento decisivo. Crediamo che queste modifiche richieste rispondano a questo concetto. Certamente il senatore Palermo ha accennato ad un fatto che è quello che è, e cioè che a distanza di quattro anni si debba rivedere il disposto di una legge

che da soli quattro anni è stata votata. Ma è in base alle esperienze che si fanno le modifiche. Purtroppo io sono in carriera da moltissimi anni. Uscito dall'Accademia militare nell'anno 1906, posso dire di rappresentare un vivente *memorandum* delle vicende organiche delle Forze armate italiane. Le leggi di avanzamento in Italia non hanno mai avuto una vita molto lunga perchè le vicende organiche delle Forze armate italiane hanno richiesto ed imposto cambiamenti e modifiche. Vi sono stati allargamenti improvvisi di organici e poi ingorghi, restrizioni improvvise, poi nuovi allargamenti e nuovi restringimenti. Ne è conseguita spesso una costellazione di modifiche e talvolta anche una differenza notevole di princìpi.

Quando fu presentato al Parlamento un disegno di legge unico d'avanzamento per le tre Forze armate italiane che hanno, ciascuna diversa dalle altre, una loro caratteristica notevole, una varia dimensione, una diversa sistemazione delle tabelle graduali numeriche della gerarchia, cosicchè la piramide della carriera è ben dissimile nelle proporzioni da basi e vertici, io non ero perfettamente aderente al disegno di legge stesso, e forse lei, senatore Palermo, ciò ricorda per le discussioni avvenute in Commissione. Oggi noi qui stiamo disciplinando l'andamento della carriera per una delle tre Forze armate cercando di migliorare quanto era stato fatto quattro anni or sono, ma ciò non nell'intento di ispirarci ad interessi di persone, ma al solo scopo di rendere un servizio all'Aviazione militare italiana. Se il Ministro della difesa, in base alla esperienza delle cose, riterrà di presentare altri disegni di legge che servano a migliorare la situazione delle cose, in qualche settore io credo che andrà senza dubbio a fare un'opera utile e non un'opera dannosa. È per questi motivi che personalmente ed anche come Presidente della Commissione, dopo le spiegazioni che ho dato, esprimo il parere che il Senato possa in piena coscienza votare il disegno di legge che abbiamo in esame.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico proposto dai senatori Moltisanti ed altri, emendamento che comprende anche quello proposto dai senatori Vergani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunico che i senatori Bosco e Jannuzzi hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge ha effetto dal 23 ottobre 1958 ».

Avverto inoltre che i senatori Massimo Lancellotti e Moltisanti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà effetto dal giorno della presentazione al Parlamento ».

PAJETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA. Mi pare sia contro la prassi e contro le norme generali il rendere retroattiva una legge. Quindi mi fermerei all'emendamento proposto dai senatori Massimo Lancellotti e Moltisanti, il quale prevede che la legge abbia effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Una legge retroattiva non mi sembra ammissibile.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Pajetta. Non creiamo precedenti, anche se l'onorevole Jannuzzi potrà ricordarci che ve n'è qualcuno. Questo è un disegno di legge che ha già avuto un *iter* rapidissimo; è stato presentato il 23 ottobre. Se tutti i disegni di legge fossero così rapidamente approvati noi potremmo dire con orgoglio che il nostro lavoro non solo è cosciente e responsabile, ma anche sollecito. Non capisco quindi il perchè di questo emendamento. Dobbiamo pensare che esso è presentato per favorire qualcuno? Ebbene, noi

riconfermiamo che le leggi non si fanno *ad personam* ma a favore della generalità. Ecco perchè ci dichiariamo contrari agli emendamenti dei senatori Bosco, Jannuzzi e Massimo Lancellotti, Moltisanti.

PRESIDENTE. Senatore Bosco, mantiene l'emendamento?

BOSCO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Massimo Lancellotti, mantiene l'emendamento?

MASSIMO LANCELLOTTI. Anche io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge resta allora approvato nel testo, già votato, dell'articolo unico proposto dai senatori Moltisanti ed altri. Avverto che in conseguenza di tale approvazione deve intendersi così modificato il titolo del disegno di legge: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente dei generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea ».

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GIANQUINTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANQUINTO. Signor Presidente, vorrei pregarla di sollecitare il Governo a fissare il giorno in cui intende rispondere alla mia interrogazione relativa allo scioglimento del Consiglio comunale di Venezia (218).

PRESIDENTE. La Presidenza si renderà interprete presso il Ministro dell'interno della sua richiesta.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere la sorte che sarà riservata all'« Isola Bonelli » nel comune di Porto Tolle (Rovigo) e quale assistenza intenda dare il Governo alle famiglie dei poveri contadini che già lavorano quelle terre intensamente produttive (225).

MERLIN

Ai Ministri del bilancio, del tesoro e della pubblica istruzione per conoscere i reali motivi che hanno ritardato e ritardano l'applicazione dei provvedimenti legislativi concernenti lo stato giuridico dei professori e degli assistenti universitari e la sistemazione del personale universitario non insegnante.

In particolare gli interroganti chiedono che i Ministri responsabili confermino esplicitamente che sarà presentato con estrema rapidità alle Camere il provvedimento necessario per integrare i previsti stanziamenti di bilancio per il pagamento degli incarichi universitari, e che saranno adottati i provvedimenti di loro competenza per l'attuazione integrale e sollecita dei succitati provvedimenti legislativi.

L'interrogazione riveste carattere di estrema urgenza per lo stato di disagio che si è diffuso in tutti gli atenei d'Italia e che turba il regolare andamento della attività didattica e scientifica (226).

FORTUNATI, LUPORINI

Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in conseguenza della grave situazione che si è creata nella Valle Cervo (Vercelli) a causa della chiusura del Cotonificio Poma e di altri stabilimenti minori, non ritengano di provvedere con urgenza predisponendo un piano di opere, di lavori e di aiuti comprendenti la esecuzione di opere stradali e pubbliche già progettate e da progettarsi, nonchè lo stanziamento di mezzi adeguati per la istituzione e il finanziamento di cantieri di lavoro in tutti i comuni della Valle Cervo.

In seguito alla chiusura del Cotonificio Poma e di altri stabilimenti, alcune migliaia

di operai sono rimasti senza lavoro, una decina di negozi di generi di prima necessità sono stati costretti a chiudere, centinaia di famiglie sono ridotte alla miseria nel senso più crudo della parola e tutta la zona, che non ha altre risorse economiche, si trova in uno stato di drammatica depressione.

Chiede infine quali misure i Ministri interrogati intendano prendere per assicurare la possibilità di lavoro e di vita a questa regione nell'interesse della economia industriale e nazionale (227).

SECCHIA

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non consideri che, con l'entrata in vigore della legge istitutiva del Consiglio superiore della Magistratura (legge 24 marzo 1958, n. 195) e delle relative norme di attuazione (decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916) non si siano caducati, in virtù della 7ª norma transitoria della Costituzione, i poteri che egli poteva esercitare secondo le norme del precedente ordinamento giudiziario.

Se non consideri quindi del tutto illegittimi, e anzi radicalmente nulli, gli atti da lui compiuti, fuori di ogni ragione di urgente e improrogabile necessità, relativamente al recente imponente movimento nei più alti gradi della Magistratura.

Se e come ritenga, infine, di riparare a tale operato, che ha sottratto alla normale istanza del Consiglio superiore tanta messe di provvedimenti di sua competenza, e se non stimi, comunque, di evitare con cura, per il futuro, questo straripamento di poteri, con particolare riferimento ai bandi dei concorsi per titoli per la Corte di appello e la Corte di cassazione (228).

TERRACINI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, fatta salva la libertà di pensiero e la libertà di insegnamento e con tutto rispetto per l'autonomia delle Istituzioni universitarie, sia tollerabile che alla Facoltà di giurisprudenza di Roma il titolare di diritto costituzionale tratti, ad introduzione del suo corso, degli avvenimenti del 25 luglio 1943 per dimostrare come la sostituzione alla testa del Governo del cavaliere Mussolini debba considerarsi illegittima ed illegittimo pertanto il primo Governo italiano succeduto alla dittatura fascista (229).

TERRACINI

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per tutta la provincia di Bari per l'approssimarsi del periodo più acuto della stagione invernale, giacchè l'attuale situazione è già grave per il numero rilevante dei disoccupati (70.000 circa).

L'interrogante fa rilevare che sarebbe opportuno impartire precise disposizioni atte a:

1) bloccare tutti i licenziamenti per il periodo invernale;

2) assumere i disoccupati in ogni fabbrica, cantiere e ogni altro luogo di lavoro riducendo le ore lavorative settimanali per i lavoratori occupati con il mantenimento del salario corrispondente alle 48 ore settimanali;

3) attuare integralmente il decreto prefettizio sulla M.O.A.;

4) realizzare l'imponibile straordinario di bonifica e trasformazione a carico delle aziende agricole, soggette ai relativi obblighi di legge, ubicate nel comprensorio di bonifica;

5) raddoppiare le giornate lavorative dei cantieri di lavoro e loro immediata apertura;

6) assicurare una settimana di lavoro a tutti i disoccupati nel periodo delle feste natalizie, Capodanno ed Epifania;

7) concedere un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di tutti i lavoratori e lavoratrici che non hanno diritto al sussidio ordinario;

8) effettuare il pagamento entro Natale degli arretrati relativi ai miglioramenti degli assegni familiari ai braccianti e salariati agricoli;

9) erogare un sussidio integrativo ai pensionati vecchi e un assegno mensile a quelli senza pensione (474).

MASCIALE

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali in occasione della statizzazione della biblioteca « Sagarriga Visconti » di Bari, disposta con legge n. 330 del 28 marzo 1958, non sia stato conseguentemente equiparato il personale, le cui posizioni di carriera e di stipendio erano già state riconosciute e convalidate sin dal dicembre 1951 (oltre che dall'Autorità tutoria locale), anche da un Ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione che era stato inviato quale Commissario dell'Ente per la statizzazione (475).

MASCIALE, CALEFFI

Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere quali misure siano state prese o intendano prendere per scongiurare i pericoli che scaturiscono dallo stato attuale della scuola elementare del comune montano di Varzi, nella provincia di Pavia.

A causa di una persistente infiltrazione di acqua le fondamenta della facciata della scuola hanno subìto un cedimento che non poteva non ripercuotersi sul complesso della costruzione. Il fenomeno, manifestatosi alcuni anni or sono, si è aggravato in queste ultime settimane a causa delle recenti piogge con conseguenti nuove infiltrazioni di acqua.

La scuola è già stata oggetto di sopraluoghi da parte di autorità provinciali dopo dei quali sono state adottate alcune misure precauzionali, che gli interroganti ritengono insufficienti perchè non eliminano i pericoli e non tranquillizzano la popolazione del Comune.

La facciata della scuola presenta incrinature da cedimenti alle quali sono state applicate le « spie » in gesso per meglio controllare il fenomeno di cedimento. La porta principale di accesso alla scuola è stata chiusa e le è stato apposto un cartello con la scritta: « Pericolo ». Gli alunni accedono ora alla scuola attraverso una porta laterale. I locali del lato della facciata sono stati sgomberati e le direzioni didattiche del Varzese che li occupavano sono state sistemate nei locali del Municipio e ciò ha fatto sorgere nuove apprensioni tra i genitori degli alunni della scuola, per motivi evidenti, essendo i loro bambini ancora esposti ai gravi pericoli che incombono sull'intero fabbricato.

Lo stato di abbandono della scuola è grave; i servizi igienici non funzionano; quando piove i locali interrati si riempiono di acqua dei servizi di scarico che non funzionano e tutto ciò crea condizioni favorevoli a possibilità di infezioni per gli scolari e di aggravamento dei pericoli di cedimenti parziali e anche di crolli generali con conseguenze che si possono immaginare (476).

VERGANI, LOMBARDI

Al Ministro dei trasporti, per conoscere i motivi che hanno finora impedito la sistemazione degli agenti compresi nella graduatoria di merito di cui al decreto ministeriale n. 2404 del 22 novembre 1957, agenti che hanno diritto all'inquadramento per il disposto dell'articolo 4 della legge n. 471 del 3 aprile 1958.

In particolare, l'interrogante gradirebbe conoscere perchè non sia stata iniziata la sistemazione di coloro a cui è da attribuirsi l'anzianità di grado dal 1° gennaio 1957 e 1° gennaio 1958, dato che i pareri chiesti al riguardo dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al Consiglio di Stato, sono stati già forniti (477).

PIASENTI

Al Ministro dei trasporti, per sapere quale soluzione intende adottare — ed entro quanto tempo — per liberare l'abitato di Mestre-Venezia, dai passaggi a livello rispettivamente di via Terraglio e di via Castellana. Trat-

tasi della terraferma di Venezia, la cui popolazione supera ormai 136 mila abitanti.

Detti passaggi a livello non sono soltanto causa permanente di pericolo per la pubblica incolumità, e di intralcio alla intensa circolazione stradale, ma impediscono anche lo sviluppo urbanistico della zona (478).

GIANQUINTO

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quali urgenti provvedimenti intenda adottare perchè sia ovviato nel più breve tempo possibile al disastro provocato dal crollo della diga foranea del porto di Licata.

Tenga presente il Ministro dei lavori pubblici che la diga lesionata nel 1957 avrebbe potuto essere rinforzata e riparata con limitate opere e spese: però nonostante i numerosi interventi dei parlamenti della provincia di Agrigento non si è ritenuto di dover considerare l'opportunità di un sollecito intervento.

A due anni di distanza da quel danneggiamento il crollo della diga, per altro previsto nelle diverse relazioni tecniche, oltre ad arrecare un danno di circa 500.000.000 di lire ha determinato profonda ripercussione psicologica nei 40 mila abitanti del Comune e nelle altre molte migliaia delle zone viciniori, che ritengono, e non del tutto a torto, che i problemi della zona non vengano tenuti presenti neanche nelle più drammatiche necessità (479).

MOLINARI

Ordine del giorno

per la seduta di mercoledì 3 dicembre 1958

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. TRABUCCHI. — Modificazione dell'articolo 156 delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile (89).

2. JANNUZZI. — Modifiche delle norme sulla libera docenza (51).

ALBERTI ed altri. — Modifica delle norme sulla libera docenza (62).

CARISTIA. — Esami di abilitazione alla libera docenza (98).

La seduta è tolta (*ore 20,55*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari